SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3742).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, recante l'estensione del riconoscimento di «grande evento» dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006 e n. 3722 del 19 dicembre 2008 e la nota del 12 febbraio 2009 del Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria), ed altre disposizioni urgenti di protezione civile» cosi come integrata dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3333 del 2004, dall'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3342 del 5 marzo 2004, dall'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3591 del 2007 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2008;

Viste le richieste del 20 novembre 2008 del Commissario delegato - Prefetto di Alessandria, del 23 e 24 dicembre della regione Piemonte e del 23 gennaio 2009 del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3671 del 30 aprile 2008 e n. 3681 del 6 giugno 2008;

Vista la nota del 23 dicembre 2008 del coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo - Commissario delegato;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, nonché l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, n. 3719 e l'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei e l'ordinanza di protezione civile n. 3692 dell'11 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2006, recante la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3633 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 5 dicembre 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova» e l'art. 9 dell'ordinanza di protezione civile n. 3721 del 19 dicembre 2008;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il giorno 9 febbraio 2009 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui hanno partecipato, tra l'altro, i rappresentanti della regione Liguria e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Commissario delegato - Prefetto di Genova in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009;

Viste le note della regione autonoma della Sardegna del 29 gennaio 2008 e del 2 febbraio 2009 della regione Piemonte;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel

territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009, la successiva ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la delibera della giunta regionale della Calabria con cui è stata formulata l'intesa preliminare in ordine alla copertura finanziaria, per la quota di competenza regionale dei programmi d'azione del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 art. 15, n. 3663 del 19 marzo 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, e n. 3719 del 3 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime, successivamente prorogata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, fino al 31 dicembre 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350/2004, 3382/2004, 3410/2005, 3485/2005, 3516/2006, 3536/2006, 3545/2006, 3552/2006, 3652/2008, 3661/2008, n. 3716/2008 art. 11 e n. 3738 del 2009 emanate per fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territori dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marittime;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio delle isole Eolie, nonché l'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009;

Visto l'art. 5, comma 5, deI decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, n. 2994 del 29 luglio 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, n. 3335 del 23 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, n. 3671 del 30 aprile 2008, n. 3681 del 6 giugno 2008;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008, dopo le parole «di uno o più soggetti attuatori» sono inserite le seguenti «, tra i quali il Comitato organizzatore dei XVI giochi del Mediterraneo - Pescara 2009 nella persona del Direttore Generale *pro-tempore*,» e dopo le parole «impartite dal Commissario medesimo» sono inserite le seguenti «nonché ad avvalersi di consulenti in numero massimo di tre, e per le incombenze amministrative, del personale già utilizzato dal Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006.».

2. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008, dopo le parole «con delega allo sport o da un suo delegato» la parola «nonché» è sostituita dalle parole «e composta», e prima delle parole «dal Presidente del Comitato Olimpico» sono inserite le seguenti parole «dal Sindaco di Chieti o da un suo delegato.».

3. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3722 del 19 dicembre 2008, è sostituito dal seguente: «Art. 3. — La Commissione generale di indirizzo, di cui all'art. 2, con l'adozione del parere sul piano di interventi finanziari per l'anno 2009, predisposto dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, determina l'ammontare delle risorse disponibili, giacenti o ancora da versare sulla contabilità speciale n. 3229 istituita ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3539 del 4 agosto 2006, con le quali il Commissario medesimo provvede all'attuazione della presente ordinanza. Il Commissario delegato titolare della citata contabilità speciale n. 3229, provvede a trasferire dette risorse su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Art. 2.

1. Per consentire la prosecuzione delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna, sito in Serravalle Scrivia (Alessandria) e per sostenere gli oneri previsti a norma dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Alessandria la somma di euro 1.200.000,00, a valere sulle economie derivanti dall'Accordo di programma quadro in materia di bonifiche del 30 gennaio 2004 e dell'atto integrativo del 30 marzo 2005, finanziati con le delibere CIPE n. 17 del 2003, e n. 20 del 2004.

Art. 3.

1. Il coordinatore dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3581/2008, per l'espletamento delle iniziative finalizzate alla definitiva chiusura della gestione commissariale, è autorizzato a trasferire sul bilancio della medesima Agenzia le residue disponibilità finanziarie presenti sulle contabilità speciali istituite ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 2499/1997 e n. 2787/1998.

Art. 4.

1. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, n. 3719, le parole «limitatamente alla seconda e terza domenica del mese di dicembre 2008» sono soppresse.

2. All'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, dopo il punto 2. è aggiunto il seguente: «3. Al personale di cui al precedente punto 2. è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.».

3. All'art. 13, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, dopo il punto 2. è aggiunto il seguente: «2-*bis*. Al personale di cui al precedente punto 2. è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ivi incluso, ove non residente nella regione Campania, il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera *b)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006, ed il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al medesimo personale, ove residente nella regione Campania, potranno, invece, essere corrisposte fino a 120 ore dì lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo missione.».

4. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 dopo le parole «e Caserta» sono aggiunte le seguenti parole «nonché dei Consorzi di bacino delle province di Avellino, Benevento e Salerno».

5. All'art. 4, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3738 del 5 febbraio 2009 le parole «il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta perfeziona,» sono sostituite dalle parole «i Consorzi di cui al comma 1 perfezionano».

6. Tenuto conto della complessità di alcune attività afferenti ai vari settori di competenza della Missione Aree, Siti ed Impianti di cui all'art. 7-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, in relazione a sopraggiunte esigenze connesse alla gestione tecnico amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti, tali da richiedere il necessario coordinamento di un responsabile dotato di specifica professionalità ed esperienza.

7. Al comma 1 dell'art. 7-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682, come modificata dall'ordinanza di protezione civile n. 3705 del 2008, le parole «che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati» sono eliminate.

8. Il comma 3 dell'art. 7-*bis* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «3. Con provvedimento del capo missione di cui al presente articolo, possono essere individuati i soggetti responsabili delle attività di seguito elencate che afferiscono ad uno o più settori di cui al comma 1:

attività finalizzate agli affidamenti professionali;

attività connesse alle procedure di affidamento degli interventi da realizzare;

attività di gestione degli interventi da realizzarsi;

procedure tecniche finalizzate alle espropriazioni per pubblica utilità.

In ragione della complessità dei compiti da espletare, ai responsabili delle suddette attività è riconosciuta la speciale indennità operativa mensile, ad esclusione del trattamento economico di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario diurno commisurata ai giorni di effettivo impiego».

9. All'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3719 del 3 dicembre 2008 le parole «con più di 50.000 abitanti» sono soppresse.

10. Allo scopo di razionalizzare le risorse economiche destinate all'impiego di personale nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'art. 9, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3718 del 28 novembre e al dispositivo del decreto 6 novembre 2008 del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania le parole «ad esclusione del trattamento economico di missione» sono eliminate.

11. All'art. 9, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 dopo le parole «assegnazione alle medesime missioni.» sono aggiunte le seguenti «Il trattamento economico di missione, per i servizi espletati nell'ambito dell'emergenza rifiuti, spetta esclusivamente al personale non residente o non avente sede di servizio nella regione Campania, nonché al personale residente o avente sede di servizio nella regione Campania, quando viene inviato in missione fuori dalla regione medesima. Tale trattamento di missione si applica anche al personale di cui al comma 2 del presente articolo.».

12. Le disposizioni relative al trattamento economico di missione di cui al precedente comma 2 si applicano anche al personale di cui al decreto 6 novembre 2008 del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.

13. Al fine di garantire la continuità amministrativa nelle iniziative da porre in essere per il superamento delle emergenza in atto nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti, la Missione tecnico-operativa e la Missione finanziaria di cui rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3682 del 10 giugno 2008 e successive modificazioni ed integrazioni e la Missione gestione del contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008,

possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione, al fine del pagamento di debiti pregressi e per la gestione corrente.

14. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state anticipate per gli scopi di cui al comma 13.

15. Al fine di assicurare il tempestivo completamento e l'avvio dell'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, il limite massimo di spesa previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è da intendersi derogato in ragione di quanto disposto dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3662/2008 e stanti le disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente anche derivanti dagli introiti connessi alla complessiva attività gestoria afferente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania.

Art. 5.

1. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza, finalizzati a fronteggiare la grave situazione di crisi che interessa l'area archeologica di Pompei, il dott. Marcello Fiori è nominato Commissario delegato in sostituzione del Commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3692/2008.

Art. 6.

1. Ai componenti e al segretario della Commissione di studio per l'elaborazione dei principi e criteri fondamentali di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni normative statali in materia di protezione civile, istituita ai sensi con decreto del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito un compenso da determinarsi con provvedimenti del medesimo capo del Dipartimento in deroga all'art. 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 52 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

2. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2007, n. 3663, dopo le parole «in misura pari al minor compenso spettante ai componenti dipendenti pubblici» è aggiunto il seguente periodo: «, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 7.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, per garantire la prosecuzione degli interventi di somma urgenza finalizzati a fronteggiare la grave situazione di emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, è autorizzato a verificare la fattibilità tecnica di un accordo transattivo con i soggetti che hanno provocato l'emergenza ambientale, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente comma: «2-*ter*. Per la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque sotterranee della nuova linea ECO1 dichiarata indifferibile, urgente e di pubblica utilità il Commissario delegato provvede, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5, a garantire l'affidamento dell'intervento entro il 15 aprile 2009 e la realizzazione e messa a regime dello stesso entro il 31 ottobre 2009».

3. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto: «art. 183, comma 1, lettera *m)*».

4. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721 del 19 dicembre 2008, le parole «Prefetto di Genova» sono sostituite con le parole «dott.ssa Anna Maria Cancellieri».

Art. 8.

1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna nominato Commissario delegato per fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari, oltre alle deroghe previste all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

legge della regione autonoma della Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, articoli 18, 23, 25, 38 e 60;

legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, articoli 47, 49, 51, 59, 61 e 70;

legge della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82, art. 15.

2. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, sono aggiunte le seguenti deroghe:

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

legge della regione autonoma della Sardegna 2 agosto 2006, n. 11, articoli 18, 23, 25, 38 e 60;

legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, articoli 47, 49, 51, 59, 61 e 70;

legge della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82, art. 15.

3. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, è aggiunto il seguente comma: «7. Il Commissario delegato della regione autonoma della Sardegna può utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio della stessa regione, in deroga alle disposizioni normati-

ve regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.».

Art. 9.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007 n. 3635, a valere sulle risorse derivanti dalle operazioni di ricorso all'indebitamento autorizzate dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2006, l'importo di euro 110 milioni è riversato sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza per la realizzazione dei programmi d'azione commissariali approvati dal Comitato tecnico-scientifico. Alla copertura. dei relativi oneri si provvede con le risorse allocate nella UPB 6.1.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e successivi.

2. A seguito del completamento delle attività relative all'accertamento dei disavanzi finanziari pregressi, di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696/2008, il soggetto attuatore allo scopo nominato dal Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad assicurare il necessario supporto tecnico-organizzativo per la definizione e gestione del sistema di contabilità per centri di costo delle attività facenti capo ai diversi soggetti attuatori. Il riferimento temporale di cui alle predette disposizioni è esteso all'anno 2009.

3. I due esperti di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3721/2008, da individuarsi previo parere del capo del Dipartimento della protezione civile anche ai fini della determinazione del relativo compenso, possono essere scelti anche al di fuori dei componenti del Comitato tecnico-amministrativo soppresso ai sensi della predetta normativa. Su proposta del Commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce l'importo da riconoscere, per le attività effettivamente svolte e debitamente documentate, ai componenti del predetto Comitato.

Art. 10.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, n. 3663, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. In relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dei servizi di assistenza, sistemazione alberghiera, trasporti e ristorazione funzionali allo svolgimento del Vertice G8, da svolgere nel rispetto delle condizioni di segretezza imposte dalla natura del predetto evento, è dichiarato non compatibile sul piano temporale con il rispetto delle procedure delineate dalla predetta normativa.

1-*ter*. L'abilitazione di sicurezza prevista dall'art. 17, comma 3, deI decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora non acquisibile in tempi compatibili con lo svolgimento del Vertice G8, può essere sostituita da ogni altro accertamento di analoga natura disposto per le medesime finalità in via straordinaria dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza.».

2. Per consentire la realizzazione degli interventi di natura strutturale e infrastrutturale disposti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottare per la realizzazione del «grande evento» relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, in deroga a quanto ivi previsto, sono trasferite dal Ministero dello sviluppo economico direttamente sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

1. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004 le parole «fino ad un massimo» sono soppresse e dopo le parole «di carattere fiduciario» sono aggiunte la parole «in possesso di comprovata specializzazione ed esperienza».

2. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004 le parole «fino ad un massimo di» sono sostituite da «ulteriori».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «dal capo del Dipartimento della protezione civile» sono aggiunte «utilizzando fino ad un massimo di 5 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso».

Art. 12.

1. In relazione ai maggiori compiti conferiti, al Commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009, è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.

Art. 13.

1. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - Commissari delegati sono autorizzati ad applicare le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734/2009 anche

al fine di porre rimedio alle conseguenze dannose che hanno trovato origine negli eventi avversi del mese di ottobre 2008, ove i medesimi ne abbiano accertato l'aggravamento per il sovraccarico dovuto ai successivi eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008.

Art. 14.

1. In ragione dell'aggravamento della situazione di criticità in atto nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello, determinata dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, è prorogata per l'anno 2009 la concessione del contributo a favore dei medesimi comuni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

2. Alla copertura degli oneri conseguenti alla concessione del contributo di cui al comma 1 si provvede con le modalità di cui all'art. 6, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335/2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A02013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Magno Maria Giorgia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Magno Maria Giorgia, nata a Ortona (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale statunitense di «Attorney and Counsellor», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguito presso l' «Alma Mater Studiorum-Università di Bologna» il 20 giugno 2003 e del «Master of Laws» conseguito presso la «Havard University of Cambridge» il 10 giugno 2004;

Considerato che è iscritto presso l'«Appellate Division of the Supreme Court, of the State of New York», dal 5 dicembre 2006;

Considerato che ha dimostrato di essere in possesso della compiuta pratica come attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 5 luglio 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 24 ottobre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza di servizi sopra citata;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Magno Maria Giorgia, nata a Ortona (Italia) il 14 marzo 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,

istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A01914

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Juben Mustafa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agronomo e forestale junior.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo n. 206/2007 di attuazione della direttiva 2005/36, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Juben Mustafa, nato a Presov (Slovacchia) il 25 maggio 1982, cittadino slovacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale giordano di «Agricultural Engineer» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Degree in "Water resources and environmental management"» conseguito presso l'«Al-Balqa Applied University-Faculty of Agricultural Technology» in data 15 settembre 2004;

Considerato inoltre che è iscritto presso l'«Agricultural Engineers Association» al n. 601516 dal 23 dicembre 2004;

Vista l'esperienza professionale dall'istante documentata;

Preso atto che l'istante ha fatto domanda sia per la sezione A che per la B;

Considerato che dall'analisi della documentazione allegata alla domanda emerge che le lacune del percorso accademico-professionale, documentato dal richiedente per l'iscrizione alla sezione A, sono tali che non possono essere colmate nemmeno con misure compensative, stante che le attività possibili con tale formazione complessiva non sono comparabili a quelle di un dottore agronomo iscritto in Italia alla sezione A;

Preso atto che la domanda per la sezione B è accolta ma che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «agronomo e forestale juniores» sez. B e quella di cui è in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle seguenti materie (solo orali): 1) coltivazioni erbacee; 2) economia agraria; 3) patologia e entomologia;

Considerato le conformi determinazioni delle conferenze di servizi del 20 giugno 2008 e del 18 luglio 2008;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Juben Mustafa, nato a Presov (Slovacchia) il 25 maggio 1982, cittadino slovacco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «agronomo e forestale junior» sez. B e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie (solo orali): 1) coltivazioni erbacee; 2) economia agraria; 3) patologia e entomologia.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell' allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del

presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

09A01915

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 febbraio 2009.

Dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale di conto corrente, di cui all'articolo 145 delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;

Visto l'art. 19, comma 20 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), che autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti, in materia di tenuta e funzionamento delle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato, in relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, riguardante il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;

Visto il Protocollo d'intesa per la rendicontazione telematica delle contabilità speciali e di tesoreria unica e delle uscite imputate all'erario dello Stato, sottoscritto in data 24 ottobre 2001 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia e successivamente aggiornato con scambio di note nel corso del 2006;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, riguardante la dematerializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale;

Visto il protocollo d'intesa per l'emissione degli Ordini di prelevamento fondi sottoscritto in data i i settembre 2003 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia;

Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2007;

Ravvisata l'opportunità di avviare un processo di dematerializzazione degli ordinativi delle contabilità speciali di conto corrente, di cui all'art. 145 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (di seguito contabilità speciali), per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica;

Sentita la Banca d'Italia in qualità di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di emissione degli ordinativi di contabilità speciale

1. I titolari delle contabilità speciali emettono ordinativi di spesa sui conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e con le modalità operative definite dal presente decreto e dal protocollo d'intesa di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Elementi da indicare negli ordinativi di contabilità speciale

1. Gli ordinativi di contabilità speciale sono emessi in forma dematerializzata dall'Amministrazione che effettua il pagamento e devono recare:

a) il numero della contabilità speciale;

b) la sezione di tesoreria presso la quale la contabilità speciale è aperta;

c) l'importo da pagare;

d) la provenienza dei fondi che si utilizzano per effettuare il pagamento;

e) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la normativa vigente;

f) il beneficiario;

g) la modalità di estinzione del pagamento;

h) la data di esigibilità;

i) la causale dell'operazione.

2. In base alle differenti modalità di estinzione, di cui all'art. 3, gli ordinativi di contabilità speciale devono indicare inoltre:

a) le generalità della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di «rappresentante legale», per i pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto;

b) le coordinate degli sportelli bancari e postali per il pagamento con bonifico domiciliato;

c) i codici IBAN e BIC per i pagamenti da accreditare sul conto corrente bancario o postale;

d) il numero identificativo del conto e la Tesoreria di destinazione, per i pagamenti da accreditare su conti di Tesoreria statale;

e) il capitolo di entrata ed il relativo capo di imputazione, per i pagamenti da effettuare in conto entrata al bilancio dello Stato.

3. Gli ordinativi di contabilità speciale devono indicare inoltre gli ulteriori elementi previsti nell'allegato tecnico al protocollo d'intesa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Estinzione degli ordinativi di contabilità speciale

1. Gli ordinativi di contabilità speciale possono essere estinti con le seguenti modalità:

a) accredito su conto corrente bancario o postale;

b) bonifico domiciliato per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;

c) pagamento in contanti presso le Tesorerie;

d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;

e) versamento su conti di Tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;

f) regolarizzazione di sospesi di tesoreria.

2. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.

3. All'atto dell'esito degli ordinativi di contabilità speciale, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli delle Tesorerie sono versati sul conto di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 giugno 2003, n. 0058364, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.

4. Gli ordinativi di contabilità speciale da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

5. Gli ordinativi di contabilità speciale recanti data di esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al precedente comma 3, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

6. La società Poste Italiane riversa sul conto corrente «Poste Italiane - Servizio di tesoreria BancoPosta» le somme relative ai pagamenti di propria competenza, da finalizzare con bonifico domiciliato, affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

7. Le somme restituite a fronte di bonifici, vaglia cambiari e vaglia postali non andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di cui al precedente comma 4 sono riaccreditate sulla contabilità speciale di provenienza.

Art. 4.

Contabilizzazione degli ordinativi di contabilità speciale

1. Gli ordinativi di contabilità speciale vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso trasmesso.

2. La Banca d'Italia, controllata l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto. Gli aspetti operativi e tecnici sono regolati da un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Amministrazione interessata alla dematerializzazione delle proprie contabilità speciali.

Art. 5.

Rendicontazione

1. La Banca d'Italia invia, per via telematica, ai titolari delle contabilità speciali telematiche la rendicontazione giornaliera e mensile dei titoli estinti e dei versamenti eseguiti sulle contabilità speciali, secondo modalità da stabilire nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, secondo comma, del presente decreto.

2. La Banca d'Italia continua a inviare, per via telematica, al Dipartimento delle Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, la rendicontazione giornaliera, secondo le modalità stabilite nel protocollo d'intesa del 24 ottobre 2001 e successivi aggiornamenti e integrazioni.

3. All'invio della rendicontazione mensile alla Corte dei conti provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante strumenti informatici.

Art. 6.

Adempimenti dei funzionari delegati titolari contabilità speciale

1. I funzionari delegati, titolari di contabilità speciali gestite ai sensi del presente decreto, in attesa del completamento della procedura di dematerializzazione dei titoli secondari di spesa, trasmettono ai competenti organi di controllo i rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi in originale, secondo le modalità previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. A questi fini, per effetto della dematerializzazione degli ordinativi di pagamento prevista dall'art. 2, il funzionario delegato produce copia autenticata dei titoli di spesa emessi, nonché copia delle attestazioni di spesa, risultanti dal flusso di rendicontazione telematica, ricevuto dalla Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 5, comma 1.

2. Nel caso di pagamenti non andati a buon fine, ai sensi dell'art. 3, comma 7, il funzionario delegato riprende in carico sulla contabilità speciale le relative somme.

3. Il passaggio dei fondi tra contabilità speciali intestate a funzionari delegati della stessa amministrazione è consentito solo a seguito di espressa disposizione nor-

mativa e con le procedure previste dalla legge 3 marzo 1960, n. 169.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02100

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Siapa Srl, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento uropeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'Impresa Siapa S.r.l., con sede in Milano, via Caldera n. 21, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa con lettera in data 8 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Siapa Srl, con sede in Milano, via Caldera n. 21, elencati nella seguente tabella:

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Sostanza attiva
MARISAN 4 P.S.	1893	31-05-1975	DICLORAN
MARISAN 50 PB	1891	31-05-1975	DICLORAN
ANTILUMACA ESCA	2262	06-07-1976	METALDEIDE
ANTILUMACA PLUS	12541	12-05-2005	METALDEIDE e DENATONIO BENZOATO
ANTILUMACA	2267	06-07-1976	METALDEIDE
SILLIN GIARDINI	10883	11-04-2001	METALDEIDE

L'Impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dall'1 settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01903

DECRETO 29 gennaio 2009.

Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293 concernente «Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, concernente «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295 in materia di accertamento dell'invalidità civile»;

Visto l'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, concernente «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

Visto l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto l'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto l'art. 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Visto l'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;

Visto il decreto interministeriale in data 2 agosto 2007, concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto l'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Acquisito in data 18 dicembre 2008 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalità di realizzazione di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica da espletarsi nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile.

2. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonché dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori.

3. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile e sordità civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidità civile presso l'I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.

4. L'I.N.P.S. informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle modalità con cui si procederà all'accertamento di verifica, facendo espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica.

5. I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

6. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti.

Art. 2.

1. In sede di verifica sono valutate le patologie riscontrate all'atto dell'accertamento, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all'originaria concessione. La valutazione medico legale sarà effettuata utilizzando i riferimenti normativi vigenti all'atto della verifica. Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una condizione di invalidità superiore a quella in precedenza determinata, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293.

2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'I.N.P.S. richiede alle Aziende sanitarie locali la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui all'art. 3, con cadenza periodica secondo criteri di gradualità che tengano conto del flusso informativo complessivo. Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di richiesta, la documentazione in loro possesso.

3. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al presente decreto secondo principi di economicità ed efficienza, l'I.N.P.S. promuove la definizione di appositi accordi operativi tra le proprie articolazioni regionali e le regioni, da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Con tali accordi vengono definite le modalità di realizzazione degli accertamenti di verifica a livello regionale e di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende sanitarie locali prevedendone, ove possibile, la trasmissione telematica. In assenza di tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, trova applicazione la procedura di cui al comma 2.

4. In sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno effettuati presso le strutture specialistiche interne dell'I.N.P.S.

5. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, qualora l'interessato cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti. L'interessato è tenuto a fornire entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita, da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente. In carenza di tale adempimento ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, verrà assunto il provvedimento di revoca della provvidenza economica con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora invece le giustificazioni siano ritenute valide, sarà fissata una nuova data di visita medica; ove l'interessato non si presenti neppure a questa visita, verrà adottato il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione, qualora non ricorrano situazioni di carattere eccezionale da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente.

6. Per i minori affetti da persistenti difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età nonché per i soggetti ultrasettantenni che, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare, la Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente procede obbligatoriamente alla visita domiciliare. La visita domiciliare è disposta altresì per i soggetti affetti da patologie irreversibili tali da determinare la non trasportabilità, i quali, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita.

7. Per coloro che si trovino nell'impossibilità fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilità, viene disposta la visita domiciliare. La non trasportabilità sarà valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita.

8. Qualora l'interessato non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la stessa si concluderà sulla base degli elementi clinico-documentali acquisiti e potrà comportare la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 2, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l'I.N.P.S. dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 e dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo provvedimento formale di revoca da adottarsi entro i novanta gior-

ni successivi, produce effetti dalla data della verifica che ha accertato la insussistenza dei requisiti sanitari.

10. Oltre che all'interessato l'I.N.P.S. comunicherà la revoca del beneficio anche all'ente concessorio.

Art. 3.

1. La programmazione delle attività di verifica di cui all'art. 1 del presente decreto, è effettuata secondo criteri selettivi che tengano conto:

a) dell'incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d'età;

b) della recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi;

c) del tipo di prestazione, della sua onerosità e dell'età dei beneficiari;

d) della distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate;

e) delle evidenze risultanti dall'incrocio degli archivi informatici di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. I dati necessari per il piano di verifiche saranno elaborati dall'I.N.P.S. sulla base delle risultanze degli archivi informatici in suo possesso.

3. Prima dell'avvio delle attività, l'I.N.P.S. trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze uno schema di intervento, dal quale risultino le verifiche programmate sulla base dei dati elaborati e la distribuzione territoriale delle stesse.

Art. 4.

1. L'I.N.P.S. e la Motorizzazione civile, sulla base di accordi da definire tra i due enti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, scambiano in via telematica le informazioni utili all'individuazione dei soggetti titolari di provvidenze economiche di invalidità civile e in possesso di patente di guida in corso di validità, al fine di accertare eventuali incompatibilità, tenuto comunque conto delle patenti speciali o che prevedano adattamenti ai dispositivi di guida.

2. Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l'idoneità psico-fisica alla guida, l'I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l'esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 5.

1. Fermo restando che l'I.N.P.S. effettua annualmente l'acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidità civile.

2. Le verifiche dei requisiti reddituali, saranno attuate con modalità telematiche, attraverso l'incrocio dei dati reddituali del Ministero dell'economia e delle finanze con quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati gestito dall'I.N.P.S., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Le modalità tecniche saranno oggetto di appositi accordi fra le amministrazioni interessate, da definirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l'erogazione del beneficio economico verrà immediatamente sospesa e si procederà alla revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.

Art. 6.

1. Nel corso del periodo di attuazione del piano straordinario di verifica, l'I.N.P.S. trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni da essi ricevute, la rendicontazione delle verifiche effettuate, dalla quale risultino i risultati finanziari conseguiti. Al termine del piano straordinario, l'I.N.P.S. trasmette altresì una relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti e gli aspetti finanziari che ne derivano.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 29 gennaio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2009

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 91

09A02027

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2009.

Modifica del decreto 24 maggio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 24 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto 24 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 24 maggio 2007, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 13 novembre 2008, numero di protocollo n. 8998

Vista la nota dell'11 febbraio 2009, numero di protocollo 1991, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione «Crudo di Cuneo» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota dell'11 febbraio 2009, numero di protocollo 1991;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 24 maggio 2007 alla denominazione «Crudo di Cuneo» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota dell'11 febbraio 2009, numero di protocollo 1991 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A02032

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2009.

Modifica del decreto 20 dicembre 2002, relativo a progetti autonomi già ammessi a finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 38/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629 recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio, n.32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n.104, a valere sui Fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n.629 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 15 ottobre 2002, ed in particolare per il progetto n. S638/P presentato dal Consorzio Train - per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il trasporto ferroviario innovativo e Omnia Logistica S.p.a., per il quale il suddetto ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 1901 del 20 dicembre 2002, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca n. S638/P presentato dal Consorzio Train - per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il trasporto ferroviario innovativo e Omnia Logistica S.p.a., ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, così come dalla proposta formulata dal comitato nella riunione del 15 ottobre 2002;

Vista la nota del 26 marzo 2008 pervenuta in data 1° aprile 2008, prot. n. 2674, con la quale l'istituto convenzionato ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto proponente;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 17 dicembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1901 del 20 dicembre 2002, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

S638/P Consorzio Train - per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il trasporto ferroviario innovativo - Rotondella (Matera) Omnia Logistica S.p.a. - Roma «Setram: sistema esperto con funzioni di simulazione delle modalità di trasporto merci e di selezione dei percorsi sulla base di multicriteria«.

Rispetto a quanto decretato in data: 20 dicembre 2002;

Variazione della titolarità della coproponente Omnia Logistica S.p.a. che a seguito di operazioni societarie, ha assunto la denominazione di FS Logistica S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A01902

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2008 con il quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Latina, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Latina da Piazza San Marco, 10 a Via Farini, 4 int. 6;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia transazionale» abilitato con decreto in data 11 febbraio 2008 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Latina, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Piazza San Marco, 10 a Via Farini, 4 int. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01916

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» di Roma a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Canicattì.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale l'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Canicattì;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di autorizzazione ad un ulteriore trasferimento della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Grosseto;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Canicattì (Agrigento) da viale Mazzini, 52, a via Giudice Antonino Saetta, 75/77;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» abilitato con decreto in data 21 ottobre 2004 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Canicattì (Agrigento), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da viale Mazzini, 52, a via Giudice Antonino Saetta, 75/77.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01917

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° agosto 2008.

1° programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) nuova linea metropolitana M5 – Tratta Garibaldi-S. Siro (CUP J81H02000000001) - Progetto preliminare. (Deliberazione n. 71/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione delle opere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare l'art. 4, comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che, all'art. 7, comma 3, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2007, da utilizzare quale cofinanziamento delle politiche a favore del trasporto pubblico;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'intervento «Monza metropolitana»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 20 luglio 2007, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26/2008) con la quale questo Comitato, nell'approvare il progetto definitivo della «nuova metropolitana M5 da Porta Garibaldi a Monza Bettola», ha disposto – ai sensi dell'art. 167, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 163/2006 – l'inserimento della «variante Stazione Garibaldi», descritta negli elaborati grafici a livello di progetto preliminare inviati dal Comune di Milano nel giugno 2007, prevedendo la sottoposizione del relativo progetto definitivo a questo Comitato e fissando in 557,829 milioni di euro il «limite di spesa» dell'intero intervento, comprensivo dell'onere di realizzazione di detta variante;

Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 23 ottobre 2007, n. 427, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla «nuova linea metropolitana M5: tratta Garibaldi-San Siro», chiedendo l'approvazione – con prescrizioni – del progetto preliminare;

Vista la nota 30 ottobre 2007, n. 442, con la quale è stata trasmessa la stesura aggiornata della suddetta relazione;

Viste le note 8 novembre 2007, n. 458 e n. 459, con le quali il Ministero delle infrastrutture ha, rispettivamente, fornito precisazioni e inviato documentazione integrativa ed ha trasmesso, tra l'altro, la predetta relazione «aggiornata per la sola parte riguardante la presa d'atto da parte di questo Comitato in ordine all'utilizzo delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 159/2007»;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Considerato che l'argomento è stato sottoposto nella seduta del 9 novembre 2007 a questo Comitato, che, nel presupposto che per il prolungamento della linea in questione valessero le considerazioni formulate dalla Commissione interministeriale per la tratta base, ha adottato apposita delibera (n. 119), trasmessa alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e dalla medesima restituita perché non corredata da adeguata documentazione di supporto;

Considerato che successivamente alla suddetta seduta, la menzionata Commissione interministeriale si è pronunciata ex professo sul prolungamento verso ovest (tratta «Garibaldi FS-S.Siro») della linea M5, esprimendo parere favorevole, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni poste dal Ministero dei trasporti nella relazione per la Commissione stessa;

Considerato che con nota 22 luglio 2008, n. 0008049, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha quindi chiesto la reiscrizione dell'argomento all'ordine del giorno trasmettendo, con nota acquisita in data 18 luglio 2008 e poi con nota 24 luglio 2008, n. 0008405, una nuova relazione istruttoria, corredata da stesura aggiornata delle prescrizioni;

Ritenuto di adottare una nuova deliberazione che sostituisce a tutti gli effetti la delibera n. 119/2007;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera rientra in un disegno generale inteso alla realizzazione di nuove infrastrutture su ferro idonee ad assicurare uno sviluppo territoriale ambientalmente sostenibile dell'area di Milano, limitando il ricorso al mezzo di trasporto individuale, e rappresenta il prolungamento ad ovest della linea M5 Bignami-Garibaldi, reso possibile dall'adozione della variante disposta con la delibera n. 67/2007, che, rendendo passante la stazione di Garibaldi, consente l'unificazione della suddetta linea M5 con la tratta ora all'esame, precedentemente indicata, nel relativo studio di fattibilità, quale linea M6;

che la tratta Garibaldi-San Siro – destinata a servire il quadrante nord-occidentale di Milano, caratterizzato da un'elevatissima densità insediativa ed abitativa e dalla presenza delle più importanti polarità urbane – rappresenta per la città una vera innovazione – in quanto è la prima linea che non passa per il centro e che, per oltre la metà, ha andamento trasversale lungo una direttrice non fornita di un valido servizio di trasporto pubblico – e offre dunque notevoli potenzialità di recupero di quote di domanda di detto servizio;

che l'assegnazione dell'EXPO 2015 a Milano ed il completamento, nel 2014, del PII CityLife giustificano l'impegno di avviare i lavori della nuova tratta prima che siano conclusi quelli relativi alla tratta Garibaldi-Bignami in modo da disporre, per l'Esposizione universale, dell'intera linea M5 da Bignami a San Siro;

che l'opera presenta le medesime caratteristiche tecniche e prestazionali della tratta Bignami-Garibaldi e che l'intervento consiste quindi nella realizzazione di una metropolitana leggera sotterranea ad automatismo integrale, dotata di «rimessa convogli» in prossimità del capolinea di San Siro e di dieci stazioni, esclusa la citata stazione Garibaldi per la quale, come esposto in premessa, è prevista la predisposizione di apposito progetto;

che il Comune di Milano, in qualità di soggetto aggiudicatore, con nota 22 agosto 2007, n. PG751800, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture ed alle altre Amministrazioni interessate il progetto preliminare dell'intervento e che detto Comune ha provveduto il 23 stesso mese, ai sensi del comma 3 dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, a depositare il progetto presso il competente ufficio della Regione, che ha pubblicato il relativo avviso di deposito sul proprio sito Internet;

che la Regione Lombardia, con delibera 26 settembre 2007, n. VIII/005452, ha escluso il ricorso alla procedura VIA a seguito dello screening effettuato e, per quanto concerne la localizzazione urbanistica dell'opera, ha formulato il consenso ai fini dell'intesa Stato-Regione, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni allegate alla suddetta delibera;

che il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con nota 3 ottobre 2007, n. DG/BAP/17884, ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni;

che la Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969, con voto n. 391/L.O. reso nell'adunanza del 20/12/2007, ha espresso parere favorevole sul prolungamento verso ovest, tratta «Garibaldi FS-S.Siro» della linea M5, ai sensi dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006, subordinatamente alle osservazioni e prescrizioni poste dal Ministero dei trasporti nella relazione per la Commissione stessa;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato nel Comune di Milano;

che il codice unico di progetto (CUP) assegnato all'opera è J81H02000000001;

che, secondo il cronoprogramma dei lavori riportato nella relazione istruttoria, per la realizzazione della linea M5 tratta Garibaldi-San Siro è prevista una durata complessiva di 58 mesi, oltre 24 mesi per il completamento della progettazione, con presumibile entrata in esercizio entro il 2014, contestualmente al suddetto completamento del PII CityLife e in tempo utile per l'EXPO 2015;

che la scheda, redatta secondo il prototipo allegato alla delibera n. 63/2003, riporta il profilo della «spesa», spalmando gli oneri di esecuzione dell'opera in parte sul biennio 2009/2010 e, per la parte più rilevante, nel periodo successivo al 2010;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo della tratta «Stazione Garibaldi-San Siro» è pari a 657,052 milioni di euro, di cui 457,451 milioni di euro per lavori, impianti e relativi oneri di sicurezza, 52,200 milioni di euro per la fornitura di nove treni, 87,670 milioni di euro per "somme a disposizione" e voci varie e 59,732 milioni di euro per IVA al 10%;

che il Protocollo d'intesa stipulato il 31 luglio 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano e il Comune di Milano «per la realizzazione della rete metropolitana dell'area milanese» – nell'includere la tratta in questione tra le priorità di intervento – pone l'onere della relativa copertura, per il 40%, a carico dello Stato e, per il 60%, a carico degli Enti locali, che possono avvalersi di contributo di soggetti privati secondo le procedure vigenti;

che con il suddetto Protocollo il Ministero delle infrastrutture si era impegnato a sottoporre a questo Comitato, tra l'altro, la proposta di finanziamento della progettazione della linea M5 «Stazione Garibaldi-San Siro» per 6 milioni di euro «a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 1, comma 977, della legge n. 296 del 2006» e che il contributo quindicennale previsto da detta disposizione è stato poi integralmente destinato alla copertura del costo della linea M4 tratta «Lorenteggio-Sforza Policlino», come specificato nella delibera 30 agosto 2007, n. 92;

che pertanto il costo della progettazione definitiva della tratta in oggetto, per l'indicato importo di 6 milioni di euro, viene posto a carico dei fondi previsti dall'art. 7, c. 3, del decreto-legge n. 159/2007, come specificato nel più recente aggiornamento della relazione istruttoria che si richiama agli esiti di una prima valutazione dell'argomento effettuata nella seduta del 4 ottobre 2007;

che il piano economico-finanziario sintetico – redatto sulla base di una durata di 30 anni, di cui 5 destinati alla costruzione dell'opera – prevede un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione ed ipotizza la costituzione di una società mista pubblico-privata con capitale sociale corrispondente al costo dell'opera stessa, al netto della quota statale, e sottoscritto per 2/3 dal Comune e per 1/3 da privati;

che con nota 5 novembre 2007, n. 49916, l'Unità tecnica-Finanza di progetto ha trasmesso una relazione sul progetto relativo alla linea metropolitana M5, tratta Garibaldi-San Siro, in cui, sulla base della documentazione trasmessa, espone l'avviso che il progetto abbia una capacità di indebitamento non adeguatamente sfruttata e suggerisce quindi, in fase di approvazione definitiva, una ulteriore analisi del piano economico-finanziario relativo al progetto in esame al fine di poter valutare in maniera più approfondita la congruità del contributo richiesto a carico delle risorse della «legge obiettivo»;

che, nell'«Allegato infrastrutture» al Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2012, sul quale questo Comitato si è espresso favorevolmente nella seduta del 28 giugno 2007, l'intervento è incluso nella tabella G, che riporta le opere definite genericamente prioritarie e da finanziare a carico di varie fonti di finanziamento;

che, in relazione al nuovo disegno di rete metropolitana sopra delineato e connesso all'esigenza di soddisfare più incisivamente le esigenze di mobilità dell'area milanese ed al fine di assicurare piena coerenza tra la proposta sottoposta a questo Comitato e la programmazione – anche finanziaria – tracciata dal menzionato «Allegato infrastrutture», l'opera, come da delibera n. 70 adottata nell'odierna seduta, è stata traslata dalla tabella G alla tabella B4, relativa alle opere da avviare entro il 2012;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare della tratta Garibaldi-San Siro.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, l'importo di 657,052 milioni di euro, pari al costo complessivo dell'opera come specificato nella precedente «presa d'atto», costituisce il «limite di spesa» dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera. Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte di detto allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito ad alcune di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.4 L'efficacia dell'approvazione di cui al precedente punto 1.1 resta altresì subordinata all'inserimento della tratta Garibaldi-San Siro della nuova linea M5, tramite stipula di atto aggiuntivo, nell'Intesa generale quadro intercorsa tra lo Stato e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002.

2. *Redazione progetto definitivo.*

2.1 Il soggetto aggiudicatore, in relazione alla definizione della struttura finanziaria per la copertura della quota di costo a proprio carico, provvederà a verificare la possibilità di recupero dell'IVA e a redigere una stesura aggiornata del piano economico-finanziario, anche nella versione analitica prevista dalla delibera n. 11/2004, da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a corredo del progetto definitivo.

Copia di detto piano verrà trasmessa anche all'Unità tecnica-Finanza di progetto per le definitive valutazioni circa la congruità del contributo richiesto a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche.

2.2 In sede di esame del progetto definitivo di cui sopra il predetto Ministero procederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4.

2.3 In fase di approvazione del progetto definitivo verrà assicurata l'integrale copertura finanziaria dell'opera, con assegnazione del contributo a carico dei fondi della «legge obiettivo» in relazione alle risorse disponibili a legislazione vigente, dei finanziamenti assicurati dai soggetti cofinanziatori e tenuto conto delle verifiche di cui al punto 2.1., in coerenza con il profilo della spesa individuato nella scheda citata nella «presa d'atto» in linea con il cronoprogramma dei lavori. Questo in quanto al finanziamento dell'opera concorrono per il 60% gli enti locali e che possono essere attivati capitali privati posto che il piano economico finanziario prevede un potenziale ritorno economico.

3. *Clausole finali.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto dell'intervento «nuova linea metropolitana M5 da Garibaldi a Monza Bettola, tratta Garibaldi-Bignami», approvato con la presente delibera.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.3 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.4 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004) il CUP relativo all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 1° agosto 2008

Il vice Presidente: TREMONTI

Il Segretario del CIPE: MICCICHE'

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 56

ALLEGATO

LINEA METROPOLITANA M5

PRESCRIZIONI

1. L'analisi delle diverse componenti la domanda acquisibile dalla nuova linea ha messo in evidenza quote significative di utenza provenienti e/o che interscambiano con il trasporto privato. Il parere regionale sul progetto definitivo della tratta Garibaldi FS - Bignarni (D.G.R. 18 marzo 2007, n. VIII/4753) già evidenziava la necessità di valutare e prevedere, soprattutto per il terminale di Bignami, aree di sosta al servizio della metropolitana. Occorre che il progetto definitivo svolga opportuni approfondimenti sulla necessità di realizzare parcheggi adeguati e destinati all'interscambio in corrispondenza delle fermate della metropolitana.
2. La nuova linea M5 è integrata con alcune delle principali linee di forza del trasporto pubblico dell'area urbana e metropolitana milanese. La tratta in esame in particolare si connette con il servizio ferroviario a Garibaldi FS e Domodossola FNM e con la linea M1 a Lotto.
   Si richiede che, nelle successive fasi progettuali, gli aspetti di integrazione e interscambio siano ulteriormente approfonditi:
   - evidenziando, anche rispetto alle altre infrastrutture presenti, i flussi dei passeggeri che interscambiano. Questo al fine di individuare percorsi agevoli e sicuri di collegamento anche con riferimento all'utenza disabile. In tal senso dovranno essere verificati i layout funzionali delle stazioni e previste adeguate sistemazioni superficiali;
   - valutando in modo più dettagliato, con la collaborazione di FERROVIENORD, la possibilità di una connessione diretta tra la M5 e il piano banchine di Domodossola FNM;
   - ottimizzando il collegamento della stazione Monumentale anche con l'asse di trasporto pubblico diametrale posto lungo via Farini;
   - prevedendo nella segnaletica e nella finitura delle stazioni l'indicazione puntuale dei percorsi e l'adozione di punti/pannelli informativi dedicati agli altri servizi di trasporto;
   - in particolare per la stazione Domodossola adottando un sistema di comunicazione integrato con quello dei servizi ferroviari (es. monitor, pannelli per l'esposizione degli orari ferroviari, cartografia relativa ai servizi ferroviari regionali e suburbani) e prevedendo l'inserimento di distributori automatici di biglietti ferroviari;
   - tutelando maggiormente la riconoscibilità dell'intero sistema adottando una simbologia ed elementi di arredo coerenti con quelli della rete esistente (es. logo e palme della rete metropolitana, loghi del servizio ferroviario regionale e suburbano).

   Si richiede inoltre che la progettazione delle stazioni di interscambio sia con il servizio ferroviario sia con il trasporto pubblico locale extraurbano sia coordinata e sviluppata in collaborazione con tutti gli Enti competenti alla programmazione dei servizi di trasporto.
3. Dovrà essere assicurata l'accessibilità pedonale e ciclabile a tutte le stazioni, studiando e prevedendo, nelle aree di intervento, le necessarie sistemazioni superficiali.

4. Dovrà essere sviluppato il tema dell'impatto dei cantieri sul traffico e sulla sosta. Allo scopo dovrà essere redatto uno specifico elaborato che permetta di valutare le conseguenze, seppur temporanee, sul traffico in funzione della tempistica di realizzazione delle opere. Tale documento dovrà indicare con precisione le sistemazioni logistiche dei cantieri, le aree destinate ad ospitare le attrezzature nonché la viabilità alternativa e di cantiere. Per il trasporto pubblico andranno assicurate adeguate condizioni di esercizio e di sicurezza per tutta la durata dei lavori, anche in riferimento alla rete tranviaria interferente.
5. In corrispondenza della stazione Domodossola, occorre che sia garantita un'adeguata accessibilità agli utenti per tutta la fase dei cantieri. Al proposito si ritiene opportuno il confronto con FERROVIENORD, gestore della rete ferroviaria regionale, anche per gli aspetti che riguardano le interferenze tra le due infrastrutture. Si richiede inoltre che sia riverificata l'opportunità di spostamento in via definitiva della linea tranviaria antistante la stazione FNM.
6. Verificare, a fronte delle previsioni di mobilità che stimano una domanda di trasporto consistente, le necessità di acquisizione di nuovo materiale rotabile nonché le frequenze di esercizio previste.
7. Dovrà essere predisposto uno studio idrogeologico delle aree interessate che definisca
   - i valori relativi alle massime escursioni stagionali della falda freatica riferite ad un periodo di tempo sufficientemente significativo (almeno 10 anni);
   - la direzione di deflusso della falda freatica e l'andamento delle curve isofreatiche rappresentate mediante la redazione di una carta idrogeologica locale dell'area in esame;
   - le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee;
   - le interferenze dell'opera sulla circolazione idrica sotterranea (possibilità dell'instaurarsi del cosiddetto "effetto diga") in corrispondenza dei tratti interrati del tracciato subperpendicolari alla direzione di deflusso della falda freatica (presenza di modificazioni nella piezometria). In particolare si dovrà accertare che l'innalzamento del livello di falda a monte dell'opera (nel senso della direzione di flusso) non vada ad interferire con i vani interrati degli edifici esistenti;
   - l'interazione con i pozzi pubblici di captazione dell'acqua potabile e con le opere di captazione private e/o asservite alla produzione di calore/energia (pompe di calore), tenendo conto dell'andamento temporale della falda in ragione anche delle suddette opere di captazione previste (es. campo pozzi area CityLife e Garibaldi-Repubblica).
8. Si dovrà verificare che:
   - il tracciato non interessi le zone di tutela assoluta delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, così come definite dalla vigente normativa;
   - l'attuazione degli interventi nelle zone di rispetto sia conforme alle disposizioni contenute nel documento "Direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto", approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. VII/12693.

9. Dovrà essere effettuato un monitoraggio della falda sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio al fine di valutare la qualità delle acque di falda, che potrebbero essere interessate da eventuali contaminazioni. Si dovranno indicare la frequenza prevista di monitoraggio dei piezometri ed i parametri che si intendono monitorare in relazione ai materiali ed attrezzature utilizzate per il consolidamento del terreno 10.
10. Si dovrà verificare che la modalità di intervento sia compatibile con l'attraversamento in subalveo di corsi d'acqua superficiali.
11. Dovrà essere delineato uno scenario futuro, sia in fase di cantiere che di esercizio della tratta interrata, in cui si evidenzi l'assenza di rischi idraulici dovuti alla presenza del Fiume Olona o di infiltrazione sotterranea dei collettori interrati o di infiltrazione sotterranea.
12. Dovrà essere predisposto un documento che evidenzi le aree critiche lungo il tracciato in relazione alla destinazione urbanistica e alle attività ivi svolte (es. industrie insalubri).
13. Si dovrà verificare l'eventuale presenza di fenomeni di subsidenza connessi alle operazioni di scavo e valutare il rischio per gli edifici esistenti (danni alle strutture).
14. La società proponente dovrà applicare le vigenti norme tecniche per le costruzioni, approvate con DM 14 settembre 2005, in merito alla caratterizzazione geotecnica ed idrogeologica dei terreni interessati dagli interventi in questione.
15. L'ubicazione, le attività e la sistemazione finale delle aree di cantiere dovranno avvenire con le seguenti modalità:
    - le aree non dovranno essere localizzate all'interno delle zone di rispetto di punti di captazione destinati al consumo umano;
    - gli scarichi delle acque provenienti da lavorazioni interne (impianti di betonaggio, ecc.) e dai lavaggi di automezzi dovranno avvenire nel rispetto della normativa vigente;
    - al termine dei lavori le aree occupate, al fine di garantire la tutela del suolo e sottosuolo, e delle acque sotterranee, dovranno se necessario essere oggetto di bonifica.
16. Dovranno essere effettuati adeguati rilievi fonometrici post-operam per la verifica del rispetto dei limiti di rumore e l'efficacia degli accorgimenti mitigativi adottati.
17. In fase di cantiere dovrà essere attuato il monitoraggio del rumore in corso d'opera che tenga conto, nell'individuazione dei punti e delle modalità delle misure, della sensibilità dei recettori e dei tempi dell'esecuzione delle attività particolarmente rumorose.
18. Sulla base anche delle informazioni del monitoraggio in corso d'opera, dovranno essere adottate le opportune misure gestionali ed eventualmente di schermatura provvisoria, compatibilmente con l'esecuzione delle attività di cantiere, per contenere il disturbo ai recettori.
19. L'attività durante il periodo di riferimento notturno dovrà essere limitata alle sole operazioni sotterranee, sempre subordinate alla valutazione degli impatti, prevedendo tutte le attività di carico e scarico dei materiali in periodo di riferimento diurno.

20. Pur essendo in presenza di una linea sotterranea, dovrà comunque essere valutato il rumore irradiato dalle prese d'aria e dagli impianti di ventilazione e dovranno essere adottati gli accorgimenti per contenere il disturbo e rispettare i limiti di rumore.
21. Nella stima dell'impatto acustico dovrà essere valutato anche l'impatto generato sui passeggeri, indicando le opere idonee ad attenuare la rumorosità interna.
22. Dovrà essere promossa un'attività di informazione della popolazione, in particolare sui tempi delle lavorazioni più rumorose, al fine di preparare, per quanto possibile, all'impatto, seppur transitorio, che la costruzione della linea produrrà.
23. In fase di progettazione definitiva dovranno essere effettuate stime quantitative delle vibrazioni prodotte dall'esercizio della linea in progetto in corrispondenza dei recettori. In particolare, dovranno essere individuate e censite tutte le possibili situazioni di criticità sulla base della stima dei livelli di vibrazioni cui saranno sottoposti i residenti negli edifici e della specifica sensibilità delle varie tipologie di recettori. A tal fine andranno censiti i recettori, indagata una fascia di ampiezza adeguata intorno all'infrastruttura, studiata la propagazione delle vibrazioni impresse al terreno e valutata la risposta degli edifici.
24. Dovranno essere adottate le misure costruttive adeguate per contenere le immissioni di vibrazioni entro limiti di tollerabilità in funzione della sensibilità specifica dei recettori, mantenendo il fenomeno vibratorio sotto la soglia di percezione, soprattutto nel periodo notturno, ne dovrà essere valutata l'efficacia e dovrà essere previsto un accurato programma di manutenzione di mezzi e rotaie.
25. Dovrà essere previsto un programma di monitoraggio post-operam delle vibrazioni, che specifichi modalità e localizzazione dei rilievi vibrometrici con particolare attenzione alle situazioni di potenziale criticità. Il programma di monitoraggio dovrà essere inviato ad ARPA per le valutazioni sulla sua adeguatezza.
26. Relativamente alle vibrazioni prodotte in fase di cantiere, dovranno essere individuate e monitorate in corso d'opera le situazioni di possibile criticità per il disturbo agli occupanti gli edifici, tenendo conto della sensibilità dei recettori e dei tempi delle attività potenzialmente particolarmente disturbanti.

Durante la fase di cantiere, al fine di contenere le emissioni in atmosfera, dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

27. agglomerare la polvere mediante umidificazione del materiale (ad esempio mediante un'irrorazione controllata);
28. movimentare con scarse altezze di getto, basse velocità d'uscita e contenitori di raccolta chiusi;
29. dotare di carter eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso, secco, ridotte dimensioni granulometriche;
30. privilegiare per i riempimenti il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi e dalle demolizioni;
31. stoccare i materiali da cantiere allo stato solido polverulento (cemento, calce, intonaci ed altri) in sili e movimentare i suddetti materiali tramite trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri, dotati di sistemi di controllo dell'efficienza, in grado di garantire valori di emissione di 10 mg/Nmc2;

32. bagnare opportunamente, in caso di vento superiore ai 5 m/s, il materiale di pezzatura fine stoccato in cumuli; a tale scopo deve essere installato un sistema di rilevazione della direzione e velocità del vento ubicandolo in una zona di facile accesso per il suo controllo;
33. proteggere adeguatamente i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;
34. limitare la velocità massima sulle piste di cantiere a 30 km/h;
35. munire le piste di trasporto molto frequentate di un adeguato consolidamento (ad es. una pavimentazione o una copertura verde). Le piste andranno periodicamente pulite e le polveri andranno legate per evitare depositi di materiali sfusi sulla pista;
36. prevedere, all'uscita del cantiere, un idoneo sistema per il lavaggio delle ruote degli automezzi in uscita dal cantiere e dell'esterno dei mezzi per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali;
37. ottimizzare i carichi trasportati, sfruttando al massimo la capacità dei mezzi di trasporto prevedendo, se possibile, l'utilizzo di mezzi con capacità differenziata;
38. impiegare apparecchi di lavoro a basse emissioni, per es. con motore elettrico;
39. utilizzare macchine e apparecchi con motori diesel muniti di sistemi di filtri per articolato (SFP) in funzione della potenza;
40. effettuare l'equipaggiamento e periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni del fabbricante;
41. verificare che le nuove macchine adempiano, a partire dalla rispettiva data della messa in esercizio, alla Direttiva 97/68 CE (recepita con DM 20.12.1999);
42. adottare, per i lavori con elevata produzione di polveri con macchine e apparecchi per la lavorazione meccanica dei materiali (come per es. mole per troncare, smerigliatrici), misure di riduzione delle polveri;
43. dotare i pozzi d'attacco delle gallerie a foro cieco di una piattaforma mobile, in grado di trasportare, con un movimento verticale, i mezzi operativi sino al fondo del pozzo, dove avverranno tutte le operazioni di carico e scarico dagli automezzi;
44. verificare che le aperture della costruzione insonorizzata vengano, di norma, tenute chiuse e quindi aperte solo per l'accesso e l'uscita di mezzi, persone, materiali;
45. nella definizione del layout del cantiere dovrà essere aumentata il più possibile la distanza tra le sorgenti di polveri e i recettori, con particolare attenzione alle aree residenziali;
46. si dovranno utilizzare gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare massime prestazioni energetiche al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera;
47. dovrà essere rispettato il divieto di combustione all'aperto, come disposto al punto 3.c dell'Allegato alla D.G.R. 2 agosto 2007, n. 5291, in sintonia con la legislazione nazionale vigente;
48. in fase di cantiere dovrà essere condotto un monitoraggio degli inquinanti, secondo modalità da concordare con ARPA e da presentare a corredo del progetto definitivo.

49. La realizzazione delle opere fuori terra (scale d'uscita dalle stazioni, ascensori esterni, griglie di aerazione e ventilazione, camini, impianti tecnici di superficie), la cui miglior definizione progettuale va rimandata alla fase di redazione del progetto definitivo, dovrà tenere in considerazione i caratteri connotativi del contesto paesaggistico, con particolare attenzione ai segni "architettonici" presenti e riconosciuti (specificamente vincolati o meno sotto il profilo storico-culturale).
50. Considerato che alcune aree interessate dal tracciato della linea metropolitana ricadono entro o in prossimità di ambiti assoggettati a tutela storico-culturale ai sensi della seconda parte del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Cimitero Monumentale, ambiti prossimi all'ippodromo del Trotto) e che le opere fuori terra connesse ad alcune stazioni (Monumentale, Lotto, Segesta) possono interferire con l'attuale esistente sistemazione a verde superficiale, dovrà essere dettata la seguente cautela, adeguatamente tenuta in considerazione in fase di redazione del progetto definitivo.
51. Per le opere fuori terra connesse alla stazione Monumentale, al fine di evitare l'interferenza "visuale" con il Cimitero Monumentale, ben percepibile dalla rete viaria tangente il piazzale e da via Ceresio, tutte le strutture fuori terra (scale di uscita dalla stazione, ascensore esterno e camino) dovranno essere posizionate evitando la collocazione sull'area verde del piazzale cimiteriale e spostando tali manufatti sul lato opposto della strada tangente il piazzale in posizione prossima ai fabbricati esistenti, in modo tale che non sia ostruita la vista del Cimitero Monumentale per chi provenga da via Ceresio o percorra la via tangente il piazzale del cimitero. Relativamente a tale area, inoltre, progetto per la sistemazione finale dell'area di cantiere (v. tavola 7.1) dovrà prevedere un progetto del "verde" che verifichi adeguatamente anche la collocazione delle griglie di aerazione superficiali.
52. La sistemazione finale delle aree interessate dalle stazioni di Lotto e Segesta (v. tavola 7.2 allegata al progetto) dovrà prevedere un progetto del "verde" che verifichi adeguatamente la collocazione sia dei manufatti "fuori terra" sia delle griglie di aerazione superficiali.
53. Un'adeguata attenzione andrà prestata alla valutazione più approfondita e dettagliata delle: interferenze tra la realizzazione della linea ed il verde di superficie esistente: la salvaguardia delle essenze arboree esistenti e la riqualificazione paesaggistica complessiva degli ambiti interferiti dovrà essere il motivo ispiratore del progetto definitivo.
54. Il progetto definitivo dovrà tenere in considerazione gli eventuali cantieri previsti o in progetto relativi ad altre infrastrutture o interventi edilizi (p. es Progetto CityLife, Progetto Garibaldi-Repubblica, parcheggi sotterranei, ecc).
55. Si ritiene debbano essere approfonditi gli aspetti connessi con l'interscambio in corrispondenza delle fermate della metropolitana, con particolare riferimento ai parcheggi, alla loro capacità e accessibilità (p.es zona stadio Meazza).
56. Relativamente alla fase di cantiere, dovrà essere attentamente valutata l'accessibilità degli spazi intorno allo stadio, al fine di consentire accesso e deflusso del pubblico durante le varie manifestazioni in maniera adeguata per i fini di sicurezza e di vivibilità della zona.

57. Il progetto definitivo dovrà prevedere le necessarie opere di mitigazione da adottare in fase di cantiere e in fase di esercizio, in aggiunta a quelle previste.
58. Gli scavi a cielo aperto, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica preventiva da affidarsi ad operatori specializzati, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, con costi a carico del Soggetto aggiudicatore.
51. In fase di successive e più approfondite elaborazioni, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
    - planimetria con riportati i perimetri dei vigenti strumenti di tutela paesaggistica ai sensi del capo III del D.Lgs. n. 42/04; relazione sull'apparato vegetazionale esistente sui tracciati interessati sia là dove gli stessi ricadano in ambiti tutelati ai sensi dei capo III del D.Lgs. su citato o rientrano negli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 10 dello stesso D.Lgs;
    - dettagliata documentazione fotografica di tutti i siti interessati;
    - breve relazione storico catastale su tutti i siti interessati da opere in superficie;
    - simulazioni fotografiche di tutti i manufatti in superficie, concernenti le opere di realizzazione delle stazioni;
    - descrizione chiara della realizzazione di tutte le aree di cantiere in area urbana;
59. E' necessario porre particolare attenzione per quanto concerne il progetto definitivo della stazione posta in prossimità del Cimitero Monumentale.
60. Tutte le opere di scavo dovranno essere concordate con la competente Soprintendenza Archeologica.
61. Gli scavi a cielo aperto, dovranno essere effettuati con assistenza archeologica, da it da , operatori specializzati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza territorialmente competente.
62. L'impianto antincendio previsto è del tipo ad acqua nebulizzata; poiché tale tecnologia non è stata ancora utilizzata in Italia per impianti di metropolitane, la proposta sarà oggetto di esame e valutazione puntuale da parte di questa Amministrazione, la quale si esprimerà anche sulla base dei risultati di simulazioni realizzate con modelli matematici e sul parere che i W.FF. esprimeranno in merito;
63. Poiché la tratta in questione costituisce il prolungamento della tratta approvata "Garibaldi FS-Bignami", dovrà essere valutata l'opportunità di uniformare la tipologia di impianto antincendio tra le due tratte;
64. Per quanto riguarda lo schema di funzionamento dell'impianto di ventilazione delle gallerie in caso di emergenza, le scelte adottate differiscono da quelle tradizionalmente utilizzate, e, quindi sperimentate, nelle metropolitane e pertanto sarà oggetto di esame e valutazione puntuale da parte della commissione di sicurezza, la quale si esprimerà anche sulla base dei risultati di simulazioni realizzati con modelli matematici e sul parere che i VV.FF. esprimeranno in merito.
65. Tutti i corridoi di collegamento delle stazioni della M5 con altri siti dovranno essere attrezzati con adeguati sistemi per la compartimentazione degli stessi in caso di incendio;

66. Nel progetto in questione sono previsti treni a 4 casse, mentre per la tratta approvata della M5 sono previsti treni inizialmente a 3 casse; appare necessario verificare che il sistema automatico consenta la marcia simultanea di treni di diversa lunghezza e, se del caso, per uniformità di gestione della linea automatica anche i treni della tratta approvata dovranno essere costituiti da subito da 4 casse, vista anche la difficoltà di effettuare l'ampliamento in fase di esercizio della linea, come ora dichiarato dal progettista;
67. Lungo la tratta sono previste delle curve con raggio tra 150 e 200 metri e livellette con pendenza del 5% in linea e 6% nel raccordo alla rimessa; è opportuno effettuare una verifica per il rispetto delle prestazioni dei rotabili in tali punti, con particolare riguardo alla velocità massima ammessa in tali punti ed alla capacità di spunto e frenatura;
68. Si ritiene opportuno verificare, nei successivi livelli progettuali, la possibilità di utilizzare su alcune tratte l'armamento tipo Milano modificato piuttosto che quello tipo Milano massivo, di costi più elevati;
69. Anche nel progetto del presente prolungamento, come in quello della tratta già approvata è prevista una rimessa temporanea, in attesa del deposito definitivo previsto con gli ulteriori prolungamenti; si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere fin da ora un'unica rimessa per le due tratte al fine di eliminare delle false spese; inoltre non è stato presentato uno studio del tipo di esercizio previsto e, considerando che trattasi di impianto totalmente automatico, risulta necessario dimostrare che la soluzione di ricoverare i treni in diversi siti non influisca negativamente sull'esercizio stesso.

RACCOMANDAZIONI

1. Il Comune di Milano attiverà il tavolo di confronto con la Regione e la Provincia che dovrà accompagnare la redazione del definitivo per condividere anticipatamente i contenuti del progetto e ottimizzarne l'inserimento urbanistico, territoriale ed ambientale.

   Nella stessa sede saranno valutate le previste future estensioni della linea M5 (verso Settimo M.'e in direzione Monza) tenendo in considerazione la necessità di individuare la localizzazione del deposito nonché di creare adeguate infrastrutture di interscambio in corrispondenza degli assi della viabilità principale. In particolare si evidenzia l'opportunità di realizzare un punto di interscambio al terminale nord in corrispondenza della linea M1 (Bettola).

   Come dimostrato dal progetto, i prolungamenti della linea potrebbero dare un contributo significativo per la riduzione della mobilità su gomma e il contenimento dei livelli di congestione e inquinamento atmosferico.
2. dovrà essere promossa un'attività di informazione della popolazione, in particolare, sui terreni delle lavorazioni più impattanti dal punto di vista delle vibrazioni, al fine di preparare, per quanto possibile, all'impatto, seppur transitorio, che la costruzione della linea produrrà.
3. Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base della documentazione e degli elaborati progettuali indicati dai criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici (in particolare si rimanda

a quanto specificamente indicato nell'allegato A alla DGR n. VIII/2121 del 15 marzo 2006 - pubblicata sul BURI- del 31 marzo 2006, 3° Supplemento Straordinario al n. 13).

4. Per quanto riguarda gli aspetti economici si raccomanda che i prezzi esposti nel Q.E. vengano desunti da prezziari ufficiali o comunque prezzi già approvati, a meno di alcuni nuovi prezzi, la cui incidenza non dovrà superare il 5,36% della stima totale dei lavori;
5. Si raccomanda che il costo chilometrico, escluso il materiale rotabile, risulti di M€ 69,6 e quindi allineato con quello della prima tratta già approvata che è di M€/km 67,9.
6. Si raccomanda che la voce relativa all'adeguamento del Posto Centrale, pari a circa 10,5 M€ dovrà essere opportunamente giustificata nei successivi livelli progettuali, valutando anche la possibilità di predisporre da subito il Posto Centrale per i futuri ampliamenti.
7. Si raccomanda di allegare nella documentazione progettuale che verrà trasmessa a questa Amministrazione l'analisi costi/benefici che dovrà fornire ulteriori indicazioni sulla validità del prolungamento proposto.

09A01997

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 23 febbraio 2009.

Classificazione del medicinale «Zyvoxid» (linezolid) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro Visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 deI 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Pfizer Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Zyvoxid;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 ottobre 2008;

Vista la deliberazione n. 21 del 30 ottobre 2008 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Zyvoxid (linezolid) è classificato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

1 flacone di granuli per sospensione orale da 100 mg/5 ml;

A.I.C. n. 035410075/M (in base 10) - 11SN4V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) - 306,90 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) - 506,51 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Zyvoxid è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle province autonome. «OSP2».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: RASI

09A01972

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 5 febbraio 2009.

Modifica delle norme relative all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione elenco abbonati, di cui alla delibera n.15/04/CIR. (Deliberazione n. 2/09/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 5 febbraio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. *a)*, n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del «Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;

Vista la delibera n. 26/08/CIR del 14 maggio 2008, concernente «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Suppl. Ordinario n. 181 del 24 luglio 2008;

Vista la delibera n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione di diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Vista le richieste di chiarimento pervenute da parte di taluni operatori, riguardanti la sussistenza delle disposizioni di cui alla delibera n. 15/04/CIR, art. 3, comma 4, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Piano di numerazione approvato con la delibera n. 26/08/CIR,

Vista la nota pervenuta dal Ministero dello sviluppo economico - Comunicazioni in data 21 novembre 2008, con la quale, nell'evidenziare che, allo stato, sono ancora disponibili 49 dei 60 numeri 12XY per servizi di informazione elenco abbonati, si esprime l'avviso che possa essere rimossa la limitazione di cui alla delibera n. 15/04/CIR, art. 3, comma 4, dell'assegnazione della numerazione 1 2XY.

Considerato che la delibera n. 15/04/CIR al punto 26 del preambolo chiarisce che: «L'Autorità, in merito alla quantità di numeri assegnabili a ciascun operatore, richiamando espressamente il paragrafo 18 dell'Allegato B alla delibera n. 1/04/CIR, conferma la necessità di limitare ad una le numerazioni assegnabili a ciascun soggetto richiedente, almeno nella fase di avvio delle numerazioni 12xy, in considerazione del limitato numero di numerazioni a 4 cifre disponibili e dell'esigenza di favorire l'ingresso sul mercato del maggior numero di soggetti interessati. Appare inoltre utile accompagnare tale previsione con quella di limitare in ogni caso a 3 il numero totale massimo di numerazioni che possono essere attribuite nell'insieme a società legate tra loro da relazioni di controllo e/o collegamento. Tale ultima previsione consentirà, soprattutto nella fase di prima attribuzione delle numerazioni 12xy, di evitare fenomeni di accaparramento di numerazioni da parte del medesimo gruppo societario.»;

Ritenuta, alla luce dell'evoluzione del mercato relativo all'offerta del servizio di informazione elenco abbonati, terminata la fase di avvio dell'uso delle numerazioni 12xy;

Ritenuto, pertanto, non più necessario prevedere che ciascuna impresa possa ottenere l'attribuzione dei diritti d'uso di una sola delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, mentre, al fine di evitare fenomeni di accaparramento di numerazioni da parte del medesimo gruppo societario, appare opportuno mantenere la limitazione a 3 del numero totale di numerazioni che possono essere attribuite nell'insieme a società legate tra loro da relazioni di controllo e/o collegamento;

Udita la relazione del Commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'articolo 3, comma 4, della delibera n. 15/04/CIR è modificato come segue: «Ciascuna impresa o gruppo di imprese tra loro controllate o collegate può ottenere l'attribuzione dei diritti d'uso di non più di 3 numerazioni per i servizi di informazione elenco abbonati.»

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 febbraio 2009

Il presidente: CALABRÒ

Il Commissario relatore: SAVARESE

09A02012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7091-XV.J(5040), del 3.02.2009 i manufatti esplosivi denominati:

1. "(d.f.) LH7502-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7502-4)" *(massa attiva g 279,4)*
2. "(d.f.) LH7602-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7602-4)" *(massa attiva g 221,4)*
3. "(d.f.) LH7708-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7708-4)" *(massa attiva g 296,4)*
4. "(d.f.) LH7802-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7802-4)" *(massa attiva g 296,4)*
5. "(d.f.) LH7811-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7811-4)" *(massa attiva g 296,4)*
6. "(d.f.) LH7813-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7813-4)" *(massa attiva g 221,4)*
7. "(d.f.) LH7601-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7601-4)" *(massa attiva g 221,4)*
8. "(d.f.) LH7603-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7603-4)" *(massa attiva g 221,4)*
9. "(d.f.) LH7709-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7709-4)" *(massa attiva g 296,4)*
10. "(d.f.) LH7710-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7710-4)" *(massa attiva g 296,4)*
11. "(d.f.) LH7801-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7801-4)" *(massa attiva g 296,4)*
12. "(d.f.) LH7803-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7803-4)" *(massa attiva g 296,4)*
13. "(d.f.) LH7812-4 BROTHERS ALLEVI FIREWORKS SHOW SNC (d.o. LH7812-4)" *(massa attiva g 296,4)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Moreschini Dino, titolare della licenza di deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con deposito sito in Città Sant'Angelo (Pe) - C.da Ponticello n.20, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere innescati inserendoli in apposito mortaio, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.7572-XV.J(5057) del 3.02.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – tremolante bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – salice bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – rosso" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – blu" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – verde" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – pioggia nera" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – viola" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – tremolante giallo" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 P – assortito" *(massa attiva g 460);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.7573-XV.J(5058) del 3.02.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – tremolante bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – salice bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – rosso" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – blu" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – verde" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – pioggia nera" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – viola" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – tremolante giallo" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – assortito" *(massa attiva g 460);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.11749-XV.J(4905) del 3.02.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – tremolante bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – salice bianco" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – rosso" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – blu" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – verde" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – pioggia nera" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – viola" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – tremolante giallo" *(massa attiva g 460);*
- "BOMBA COOP ROMANO 80 C – assortito" *(massa attiva g 460);*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.5406-XV.J(4998) del 3.02.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- "6R 80 PAOLELLI" *(massa attiva g 190,00);*
- "12R 80 PAOLELLI" *(massa attiva g 220,00);*
- "FINALE 80 PAOLELLI" *(massa attiva g 270,00);*
- "8T 90 PAOLELLI" *(massa attiva g 600,00);*
- "4T1C 90 PAOLELLI" *(massa attiva g 550,00);*
- "9L 90 PAOLELLI" *(massa attiva g 500,00);*
- "1X1C 90 PAOLELLI" *(massa attiva g 490,00);*
- "FARFALLE 90 PAOLELLI" *(massa attiva g 620,00);*
- "8T 100 PAOLELLI" *(massa attiva g 785,00);*
- "1X2C 100 PAOLELLI" *(massa attiva g 790,00);*
- "10L 100 PAOLELLI" *(massa attiva g 1000,00);*
- "T80 GIALLO PAOLELLI" *(massa attiva g 310,00);*
- "T80 MARRONE PAOLELLI" *(massa attiva g 255,00);*
- "T80 CONTROCOLPO PAOLELLI" *(massa attiva g 155,00);*
- "T80M PAOLELLI" *(massa attiva g 195,00);*
- "T80L PAOLELLI" *(massa attiva g 245,00);*
- "T90C PAOLELLI" *(massa attiva g 500,00);*
- "T90L PAOLELLI" *(massa attiva g 800,00);*
- "T130 PAOLELLI" *(massa attiva g 3700,00);*
- "8T 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 1435,00);*
- "13L 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 1650 ,00);*
- "2X1C 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 1420,00);*
- "1X5B 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 1370,00);*
- "3X1C 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 2050,00);*
- "1X4T1X1C 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 2180,00);*
- "N8T 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 1350,00);*
- "N3X 130 PAOLELLI" *(massa attiva g 1900,00);*
- "15L 150 PAOLELLI" *(massa attiva g 2550,00);*
- "8T 160 PAOLELLI" *(massa attiva g 2970,00);*
- "B33 160 PAOLELLI" *(massa attiva g 3900,00);*
- "21L 210 PAOLELLI" *(massa attiva g 5420,00);*
- "STUTATA210 PAOLELLI" *(massa attiva g 5500,00);*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra Mattei Lorenza, titolare della fabbrica di fuochi artificiali Pirotecnica Paolelli, con esercizio di fabbrica in Tagliacozzo (AQ) – Loc. La Rifolta –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e

dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti esplosivi denominati:

- "SPOLETTA RAPIDA PAOLELLI" (*massa attiva g 3,00);*
- "SPOLETTA 1 PAOLELLI" (*massa attiva g 4,50);*
- "SPOLETTA 1,5 PAOLELLI" (*massa attiva g 5,50);*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra Mattei Lorenza, titolare della fabbrica di fuochi artificiali Pirotecnica Paolelli, con esercizio di fabbrica in Tagliacozzo (AQ) – Loc. La Rifolta –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza, e classificati nella V categoria gruppo B dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone
munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13678-XV.J(4828) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- SBRUFFO D'AMPLO A STRISCIONE 30 (massa attiva g 30);
- SBRUFFO D'AMPLO A STELLE 45 (massa attiva g 75);
- SBRUFFO D'AMPLO A STRISCIONE 55 (massa attiva g 127);

sono riconosciuti, su istanza del sig. D'Amplo Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Mineo (CT) – loc. Fiume Caldo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, privi di qualsiasi sistema di accensione e che per l'attivazione necessitano di operazioni per l'installazione di accenditori elettrici, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

I manufatti esplosivi denominati:

- SPOLETTA D'AMPLO 1 (massa attiva g 8,5);
- SPOLETTA D'AMPLO 2 (massa attiva g 11);
- MICCIA D'AMPLO 2 CAPI (massa attiva g 120 per rotoli da 12 metri);
- MICCIA D'AMPLO 3 CAPI (massa attiva g 175 per rotoli da 12 metri);

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, e classificati nella V categoria – gruppo "B" del citato Allegato "A". Anche le etichette di tali prodotti, come richiesto dall'istante, devono contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18790-XV.J(4675) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 6 centimetri (massa attiva g 0,24);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 8 centimetri (massa attiva g 0,32);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 10 centimetri (massa attiva g 0,40);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 12 centimetri (massa attiva g 0,48);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 50 centimetri (massa attiva g 2,00);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 1 metro (massa attiva g 4,00);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 50 metri (massa attiva g 200);
- STARDUST GREEN FUSE 002 nella versione a 150 metri (massa attiva g 600);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, in nome e per conto della E.P.M. S.r.l. con fabbrica di fuochi artificiali in Basiliano (UD) – loc. Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8362-XV.J(4678) del 3 febbraio 2009, il manufatto esplosivo denominato "STARDUST QUICK FUSE 001 WATERPROOF" (massa attiva g 12,60 per metro lineare) è riconosciuto, su istanza del sig. Persello Alberto, in nome e per conto della E.P.M. S.r.l. con fabbrica di fuochi artificiali in Basiliano (UD) – loc. Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18789-XV.J(4692) del 3 febbraio 2009, il manufatto esplosivo denominato "STARDUST SCOTCH – TAPE FUSE 001" (massa attiva g 8,50 per metro lineare) è riconosciuto, su istanza del sig. Persello Alberto, in nome e per conto della E.P.M. S.r.l. con fabbrica di fuochi artificiali in Basiliano (UD) – loc. Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7429-XV.J(5051) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- VP SFE 125 CRNA (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNAR (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNL (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNVIO (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNV (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNG (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNPINK (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNR (massa attiva g 786,30);
- VP SFE 125 CRNB (massa attiva g 786,30);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (SA) – loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6133-XV.J(5014) del 3 febbraio 2009, il manufatto esplosivo denominato "carica compressa cilindrica in TNT da 100 gr" è riconosciuto, su istanza della S.E.I. – Società Esplosivi Industriali S.p.A. con sede in Ghedi (BS), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7428-XV.J(5050) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- VP SFE 125 BIA (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NAR (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NL (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NVIO (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NV (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NG (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 PINK (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NR (massa attiva g 730,30);
- VP SFE 125 NB (massa attiva g 730,30);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Viviano Rocco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teggiano (SA) – loc. Tempa dell'Arena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16086-XV.J(4806) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- GRANATA ALESSIO C.75 BIANCO TREMOLANTE DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 ROSSO DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 ORO SFERA NERA DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 BLU DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 SPIGA BIANCA DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 VERDE DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 TREMOLANTE GIALLO DI GIACOMO (massa attiva g 325);
- GRANATA ALESSIO C.75 VIOLA DI GIACOMO (massa attiva g 325);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Giacomo Mauro, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (PE) – contrada Villa Cipressi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come indicato dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8205-XV.J(4676) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 6 centimetri (massa attiva g 0,27);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 8 centimetri (massa attiva g 0,36);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 10 centimetri (massa attiva g 0,45);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 12 centimetri (massa attiva g 0,54);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 50 centimetri (massa attiva g 2,25);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 1 metro (massa attiva g 4,50);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 50 metri (massa attiva g 225,0);
- STARDUST GREEN FUSE 001 nella versione a 150 metri (massa attiva g 675,0);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, in nome e per conto della E.P.M. S.r.l. con fabbrica di fuochi artificiali in Basiliano (UD) – loc. Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "B" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14021-XV.J(4489) del 3 febbraio 2009, il manufatto esplosivo denominato “MOTTOLA 388 (d.f.: 388 49 LAPILLI DI FUOCO) (massa attiva g 2001) è riconosciuto, su istanza del sig. Mottola Angelo, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Procelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l’etichetta di tale manufatto, per il quale è stata indicata una distanza di sicurezza minima per l’operatore di 50 metri, non raggiungibile nel tempo del ritardo pari a 4 secondi, deve chiaramente riportare l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica” che, quindi, possono effettuare le opportune operazioni perché l’accensione avvenga già a distanza di sicurezza mediante innesco elettrico o con l’impiego di altri sistemi pirici di ritardo che consentano all’utilizzatore di porsi nelle condizioni di sicurezza previste prima dell’attivazione del prodotto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10078-XV.J(5100) del 3 febbraio 2009, i manufatti esplosivi denominati:

- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 25 lanci (massa attiva g 811,70);
- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 36 lanci (massa attiva g 1165,10);
- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 49 lanci (massa attiva g 1582,70);
- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 50 lanci (massa attiva g 1615,70);
- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 64 lanci (massa attiva g 2064,50);
- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 80 lanci (massa attiva g 2578,70);
- STARDUST SEQUENCE 30-049 nella versione a 100 lanci (massa attiva g 3220,70);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Persello Alberto, in nome e per conto della E.P.M. S.r.l. con fabbrica di fuochi artificiali in Basiliano (UD) – loc. Vissandone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, per i quali sono previste diverse distanze di sicurezza per spettatori ed incaricati dell'accensione, richiamando espressamente l'istante le disposizioni in materia di spettacoli pirotecnici, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

09A01909

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla Chiesa «S. Tommaso d'Aquino», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2009, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Chiesa «S. Tommaso d'Aquino», con sede in Roma.

09A01912

Assunzione di nuova denominazione del Monastero delle Monache Cappuccine di S. Croce, dette Bavaresi, in Assisi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2009, il Monastero delle Monache Cappuccine di S. Croce, dette Bavaresi, con sede in Assisi (Perugia), ha assunto la denominazione di Monastero Santa Croce delle Clarisse Cappuccine Tedesche.

09A01911

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 16 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2765
Yen	117,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	29,150
Corona danese	7,4525
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,89450
Fiorino ungherese	303,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7084
Zloty polacco	4,7870
Nuovo leu romeno	4,3162
Corona svedese	10,9230
Franco svizzero	1,4883
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7770
Kuna croata	7,4047
Rublo russo	44,9847
Lira turca	2,1248
Dollaro australiano	1,9622
Real brasiliano	2,8958
Dollaro canadese	1,5912
Yuan cinese	8,7236
Dollaro di Hong Kong	9,8979
Rupia indonesiana	15266,94
Rupia indiana	62,0630
Won sudcoreano	1826,58
Peso messicano	18,6050
Ringgit malese	4,6177
Dollaro neozelandese	2,4638
Peso filippino	60,590
Dollaro di Singapore	1,9369
Baht tailandese	44,914
Rand sudafricano	12,8193

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02014

Cambi di riferimento del 17 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2634
Yen	116,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	29,490
Corona danese	7,4520
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88510
Fiorino ungherese	307,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7076
Zloty polacco	4,8795
Nuovo leu romeno	4,3050
Corona svedese	10,9780
Franco svizzero	1,4813
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7940
Kuna croata	7,4736
Rublo russo	45,7558
Lira turca	2,1209
Dollaro australiano	1,9750
Real brasiliano	2,9121
Dollaro canadese	1,5959
Yuan cinese	8,6410
Dollaro di Hong Kong	9,7966
Rupia indonesiana	15539,82
Rupia indiana	62,4560
Won sudcoreano	1850,88
Peso messicano	18,4469
Ringgit malese	4,5994
Dollaro neozelandese	2,4790
Peso filippino	60,450
Dollaro di Singapore	1,9275
Baht tailandese	44,554
Rand sudafricano	12,8734

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02015

Cambi di riferimento del 18 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2596
Yen	116,83
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,847
Corona danese	7,4513
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88460
Fiorino ungherese	302,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7073
Zloty polacco	4,7865
Nuovo leu romeno	4,2820

Corona svedese	11,1088
Franco svizzero	1,4792
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8600
Kuna croata	7,4323
Rublo russo	45,3942
Lira turca	2,1338
Dollaro australiano	1,9726
Real brasiliano	2,9330
Dollaro canadese	1,5882
Yuan cinese	8,6131
Dollaro di Hong Kong	9,7680
Rupia indonesiana	15178,18
Rupia indiana	62,5770
Won sudcoreano	1865,69
Peso messicano	18,4342
Ringgit malese	4,6070
Dollaro neozelandese	2,4691
Peso filippino	60,110
Dollaro di Singapore	1,9263
Baht tailandese	44,546
Rand sudafricano	12,8353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02016

Cambi di riferimento del 19 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2705
Yen	118,99
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,587
Corona danese	7,4504
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88230
Fiorino ungherese	300,39
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7068
Zloty polacco	4,6749
Nuovo leu romeno	4,2733
Corona svedese	10,8987
Franco svizzero	1,4922
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6790
Kuna croata	7,4745
Rublo russo	45,6970
Lira turca	2,1361
Dollaro australiano	1,9597
Real brasiliano	2,9520
Dollaro canadese	1,5868
Yuan cinese	8,6844
Dollaro di Hong Kong	9,8521
Rupia indonesiana	15347,64
Rupia indiana	63,1248
Won sudcoreano	1874,24
Peso messicano	18,4667
Ringgit malese	4,6437
Dollaro neozelandese	2,4653
Peso filippino	60,870
Dollaro di Singapore	1,9389
Baht tailandese	45,179
Rand sudafricano	12,6859

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02017

Cambi di riferimento del 20 febbraio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2591
Yen	118,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	28,810
Corona danese	7,4501
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88100
Fiorino ungherese	304,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7063
Zloty polacco	4,7495
Nuovo leu romeno	4,2850
Corona svedese	11,0728
Franco svizzero	1,4921
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7595
Kuna croata	7,4726
Rublo russo	45,5664
Lira turca	2,1585
Dollaro australiano	1,9746
Real brasiliano	2,9970
Dollaro canadese	1,5911
Yuan cinese	8,6087
Dollaro di Hong Kong	9,7631
Rupia indonesiana	15235,11
Rupia indiana	62,4830
Won sudcoreano	1903,67
Peso messicano	18,5969
Ringgit malese	4,6291
Dollaro neozelandese	2,4957
Peso filippino	60,760
Dollaro di Singapore	1,9359
Baht tailandese	44,994
Rand sudafricano	12,8400

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A02018

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

AVVISO

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3121782	000	059
3121783	000	059
3121784	000	059
3121785	000	059
3121786	000	059
2979727	000	059
2979728	000	059
1844607	000	059
2189010	000	059
2966400	000	059
2966401	000	059
2966402	000	059
2966441	000	059
3559640	000	059
3559641	000	059
3559642	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5107629	000	029
5051601	000	029
5051602	000	029
856801	000	029
856802	000	029
856809	000	029
856812	000	029
856813	000	029
856814	000	029
856815	000	029
857228	000	029
857427	000	029
857428	000	029
857429	000	029
857430	000	029
857546	000	029
857547	000	029
857548	000	029
857573	000	029
857575	000	029
857576	000	029
857577	000	029

857578	000	029
857579	000	029
861883	000	029
861966	000	029
861967	000	029
861968	000	029
861969	000	029
861970	000	029
861971	000	029
861972	000	029
861976	000	029
861984	000	029
861985	000	029
861986	000	029
862069	000	029
862070	000	029
3132119	000	029
4258854	000	029
4615706	000	029
5402071	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4698924	000	029
4614482	000	029
4716027	000	029
4893645	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5037257	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
958259	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
628914	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
627012	000	149
627013	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
56592	000	059
78227	000	059
78246	000	059
161472	000	059
161473	000	059
161474	000	059
161475	000	059
161476	000	059
165945	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
466069	000	099

09A01990

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fagiolo Cuneo» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio per la valorizzazione del Fagiolo Cuneo - piazza Foro Boario, 18 - 12100 Cuneo, e acquisiti inoltre il parere della regione Piemonte, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore - SACO VII - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

Disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Fagiolo Cuneo» è riservata ai baccelli allo stato ceroso da sgranare o alla granella secca che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» si ottiene dai seguenti ecotipi e varietà delle specie di fagiolo rampicante *Phaseolus vulgaris L.* e *Phaseolus coccineus*.

Ecotipi: Bianco di Bagnasco, Vedetta.

Varietà: Billò, Spagna Bianco, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium.

L'indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo», come baccello allo stato ceroso da sgranare, si ottiene dai seguenti ecotipi e varietà: Vedetta, Stregonta, Bingo, Rossano, Barbarossa, Solista e Millenium e all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche.

Il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non può essere rispettivamente inferiore a 9 e 15 mm.

Il colore del fiore deve essere violetto per lo stendardo e rosa-violetto-bianco per le ali, la granella deve presentare striature rosa-rosse su fondo crema.

Il prodotto a maturazione cerosa deve essere esente da attacchi di parassiti o di malattie con una tolleranza massima del 5% di prodotto con alterazioni visibili.

L'indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Fagiolo Cuneo» come granella secca, si ottiene dai seguenti ecotipi e varietà: Billò, Bianco di Bagnasco e Spagna Bianco e all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche.

Il diametro minimo verticale e orizzontale della granella non può essere, rispettivamente, inferiore a 9 e 14 mm per il Billò, 13 e 20 mm per lo Spagna Bianco, 8 e 14 mm per il Bianco di Bagnasco.

Colore del fiore: per il Billò, violetto per lo stendardo e rosa per le ali, per lo Spagna Bianco e il Bianco di Bagnasco bianco lo stendardo e le ali.

Colore della granella: per il Billò, con screziature bruno-violacea su fondo crema, bianco per lo Spagna Bianco e il Bianco di Bagnasco.

La granella secca non deve presentare alterazioni di colore e di aspetto esteriore tali da comprometterne le caratteristiche con una tolleranza massima complessiva del 1,5% di impurità intese come prodotto spaccato, macchiato, tonchiato o alterato a livello di colorazione. È consentita inoltre una percentuale massima di 1,5 di fagioli secchi fuori calibro. L'umidità massima consentita del seme è del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dei fagioli ad Indicazione Geografica Protetta «Fagiolo Cuneo», comprende i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Aisone, Alba, Albaretto Torre, Arguello, Bagnasco, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Beinette, Benevagienna, Benevello, Bergolo, Bernezzo, Bonvicino, Borgomale, Borgo San Dalmazzo, Bosia, Bossolasco, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Camerana, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgrasso, Castellar, Castelletto Stura, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Chiusa Pesio, Ciglió, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Dogliani, Dronero, Entracque, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Genola, Gorzegno, Gottasecca, Guarene, Isasca, Igliano, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Lesegno, Levice, Lisio, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monasterolo Savigliano, Monchiero, Mondovì, Monesiglio, Montaldo Mondovì, Montanera, Montemale, Monterosso Grana, Montezemolo, Moretta, Morozzo, Murazzano, Murello, Narzole, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Nucetto, Ormea, Pagno, Paroldo, Perletto, Perlo, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Pamparato, Pianfei, Piasco, Piozzo, Polonghera, Pradleves, Priero, Priola, Prunetto, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rittana, Roascio, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccavione, Roccabruna, Roccaciglè, Roccadebaldi, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Rossana, Ruffia, S. Albano Stura, S. Benedetto Belbo, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Salmour, Saluzzo, San Damiano Macra, San Michele Mondovì, Sanfrè, Sanfront, Savigliano, Scagnello, Scarnafigi, Serravalle Langhe, Somano, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Mondovì, Torre Bormida, Torre San Giorgio, Torresina, Trezzo Tinella, Trinità, Valdieri, Vaigrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovì, Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Viola, Vottignasco.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Preparazione del terreno e semina

Successivamente alla preparazione del terreno, viene effettuata la semina nel periodo tra aprile e luglio. Si effettua a postarelle, utilizzando una quantità massima di seme ad ettaro di 120 Kg.

La semina può essere manuale o meccanizzata.

Per la semina degli ecotipi Bianco di Bagnasco e Vedetta, utilizzabili sia per la produzione di granella secca che di baccelli a maturazione cerosa da sgranare, deve essere utilizzato seme proveniente dal territorio descritto all'art. 3.

Tutori

Per il sostegno dei fagioli vengono utilizzate da due a quattro canne legate insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano». Ogni «tenda da indiano» viene collegata a quella precedente e a quella successiva con un filo orizzontale che passa tra i punti in cui le canne si incrociano al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

Concimazione

L'azoto viene apportato in post-emergenza delle plantule (max 50 U/ha), il fosforo in pre-semina (max 40 U/ha), il potassio in pre-semina, (max 80 U/ha), il calcio e magnesio in pre-semina (max 120 U/ha di calcio e max 30 U/ha di magnesio) e il letame la cui somministrazione avviene prima dell'aratura con un quantitativo max 150 ql/ha.

Difesa

I metodi di difesa adottati sono quelli agronomici, attraverso l'uso di seme non infetto, la distruzione dei residui colturali infetti, rotazione delle superfici utilizzate e l'utilizzo di principi attivi registrati sulla coltura.

La monosuccessione della coltura deve essere intercalata alla fine del terzo anno con un erbaio a semina autunnale.

È consentito l'utilizzo di prodotti diserbanti registrati sulla coltura nonché le lavorazioni meccaniche del terreno tra le bine.

Raccolta

La raccolta dei baccelli a maturazione cerosa avviene manualmente. La raccolta del fagiolo a granella secca avviene con la pianta completamente appassita e in modo meccanico o manuale.

Nelle tipologie a maturazione cerosa il prodotto raccolto è il baccello, mentre per le secche il prodotto raccolto è la granella o il baccello. L'epoca di raccolta va da maggio a novembre. La resa massima per il fagiolo a maturazione cerosa è di 150 q.li/ha, mentre per la tipologia secca è di 45 q.li/ha.

La granella deve essere successivamente lavorata per la cernita, pulitura e calibratura del prodotto. In seguito avviene il confezionamento.

Tutte le fasi sopra descritte dovranno essere svolte nell'area di produzione del Fagiolo Cuneo, tranne quella di confezionamento.

Art. 6.

Legame con il territorio

Il Fagiolo Cuneo ha una forte «reputazione» sul territorio nazionale, sia a livello commerciale che a livello di consumi, in quanto fortemente stimato ed apprezzato soprattutto per le sue caratteristiche peculiari, sia a livello socio-economico nonché storico colturale, sia sotto l'aspetto organolettico.

Importanti, infatti, sono i fattori umani fortemente radicati sul territorio. Ne sono un esempio la tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il fagiolo rampicante. Una coltura che sicuramente necessita di molta manodopera e che nell'areale di Cuneo è esclusivamente di tipo famigliare. Tutto ciò ha sempre determinato un certo legame umano con la coltura stessa: ne sono ancora un esempio oggi i «raduni famiglia» dove i componenti la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a «sfilare» le piante di fagiolo Cuneo secco prima della trebbiatura, a seminare e piantare le canne.

La coltivazione di fagioli rampicanti necessità, infatti, di sostegni quali le canne. Anche su questo aspetto c'è un forte legame tra il produttore e questo tipo di tecnica colturale esclusivo della zona di produzione, in quanto esiste solo ed esclusivamente nell'areale cuneese la tradizione di legare da due a quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di «tenda da indiano». Ogni «tenda da indiano» viene collegata a quella precedente e a quella successiva con un filo orizzontale che passa tra i punti in cui le canne si incrociano al fine di rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle avversità atmosferiche e del peso delle piante.

A conferma della lunga tradizione di coltivazione del fagiolo Cuneo sono anche le notizie storiche relative alla commercializzazione del fagiolo Cuneo: nel 1877, nel comune di Centallo, furono prodotti 15 quintali di fagioli e l'intera quantità servì a soddisfare le esigenze dei centallesi.

Anche sotto l'aspetto organolettico, il fagiolo Cuneo ha caratteristiche particolarmente differenti dagli altri tipi di fagioli. Soprattutto si evidenzia un elevato contenuto in ferro e proteine che raggiungono, rispettivamente, i valori medi di (102 *ppm)* e 28 (% di proteina sul secco). In modo particolare, tra le proteine, la faseolamina raggiunge livelli record di 0,45-0,55 (% sul secco). Questi parametri differenziano il fagiolo Cuneo in quanto le altre tipologie di fagioli per i tre elementi presi in considerazione raggiungono livelli di 75 (ppm) per il ferro, di 23 per le proteine (% sul secco) e 0,2 per la faseolamina (% sul secco).

Ciò significa che la vocazionalità pedoclimatica è strategica e l'areale di Cuneo dimostra di avere tutte la caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri.

In questo ambiente, caratterizzato da un clima fresco e da una forte escursione termica tra giorno e notte gli investimenti produttivi di fagiolo risultano molto elevati e di ottima qualità in quanto le escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente conferiscono ai baccelli e alla granella maggior colore e consistenza. Inoltre le temperature contenute nella fase tardo invernale determinano significativi posticipi delle semine-fioritura tanto da prolungare, rispetto alle altre aree di produzione nazionale, le epoche di maturazione e quindi di commercializzazione.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006 . Tale struttura è l'Organismo di controllo ISTITUTO NORD-OVEST QUALITÀ Soc. Coop. - piazza Carlo Alberto Grosso, 82 - 12033 Moretta (Cuneo) - Tel. 0172/911323 - Fax 0172/911320 - e-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.

Etichettatura

L'Igp Fagiolo Cuneo allo stato di maturazione cerosa da sgusciare viene immesso al consumo in appositi imballaggi in plastica, in cartone o in confezioni sigillate (vassoi, cartoni, sacchetti e similari), in materiale per uso alimentare con un sigillo di garanzia non riutilizzabile della capacità di kg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. L'Igp Fagiolo Cuneo allo stato secco, in granella o in baccello, viene immesso al consumo in appositi imballaggi o confezioni in materiale per uso alimentare con un sigillo di garanzia non riutilizzabile della capacità di kg 0,100, 0,200, 0,300, 0,400, 0,500, 0,800, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25. Le confezioni e gli imballaggi devono recare obbligatoriamente sull'etichetta, a carattere di stampa chiaro e leggibile, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, l'indicazione «IGP Fagiolo Cuneo» con il logo di seguito descritto.

Il logo, a forma circolare, rappresenta sullo sfondo la catena delle Alpi marittime sovrastato dallo schizzo del fagiolo di colore bianco crema con striature rosse. Tutti i colori del logo sono ottenuti con la tecnica della quadricromia con diverse sfumature nelle tonalità. Nel logo è inserita in forte evidenza la scritta «Fagiolo Cuneo I.G.P.», mentre lungo la circonferenza del logo stesso è presente la scritta «Indicazione Geografica Protetta».

I caratteri delle scritte sono: Arial Bold corsivo per «Indicazione Geografica Protetta», Arial Bold per «Fagiolo Cuneo» e Arial Regular corsivo per «I.G.P.».

I riferimenti colorimetrici riferiti alla scala PANTONE sono: 371C (le montagne e peduncolo), 382C (la pianura), 1807C (striature del baccello) e 304C (cielo).

09A01959

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lisomucil Febbre»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 119 del 26 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano - Codice fiscale 00832400154.

Medicinale: LISOMUCIL FEBBRE.

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità:

da: 36 mesi. Conservare a temperatura non superiore a 25°C;

a: 30 mesi. Conservare nella confezione originale a temperatura non superiore a 25°C.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022619086 - «500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 022619100 - «1 g polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre 30 mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio con l'obbligo da parte della ditta di ritirare i lotti che progressivamente raggiungeranno il termine del periodo di validità di 30 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neo-Lotan»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 188 del 29 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a. (codice fiscale 07472570154) con sede legale e domicilio fiscale in via G. Fabbroni, 6, 00100 - Roma, Italia

Medicinale: NEO-LOTAN.

Variazione A.I.C.: Modifica delle indicazioni terapeutiche.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

«Trattamento dell'ipertensione essenziale. Trattamento della patologia renale in pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria ≥ 0,5 g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva. Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica (in pazienti ≥ 60 anni), quando il trattamento con gli ACE inibitori non è considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore non devono essere trasferiti a losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 40% e devono essere stabilizzati con il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica. Riduzione del rischio di ictus in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra documentata con ECG (vedere paragrafo 5.1 Studio LIFE, Razza)».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029385010 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 029385022 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029385034 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse (Sospesa);

A.I.C. n. 029385046 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse (A.I.C. n. 029385034), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

09A01999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale « Losaprex»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 314 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma (RM) Italia.

Medicinale: LOSAPREX.

Variazione A.I.C.: Modifica delle indicazioni terapeutiche.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono:

«Trattamento dell'ipertensione essenziale. Trattamento della patologia renale in pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria ≥ 0,5 g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva. Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica (in pazienti ≥ 60 anni), quando il trattamento con gli ACE inibitori non è considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore non devono essere trasferiti a losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro ≤ 40% e devono essere stabilizzati con il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica. Riduzione del rischio di ictus in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra documentata con ECG (vedere paragrafo 5.1 Studio LIFE, Razza)».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029393016 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 029393028 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

A.I.C. n. 029393030 - «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse (Sospesa);

A.I.C. n. 029393042 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 CPR.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «12,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse (A.I.C. n. 029393030), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

09A02000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triatop»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 317 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (Codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese - Milano, Italia.

Medicinale: TRIATOP.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicata:

A.I.C. n. 029009014 - flacone shampoo 1% 120 ml,

varia in:

A.I.C. n. 029009014 - «1% shampoo» flacone da 120 ml.

09A02001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vivin C»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 324 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S. a r.l. con sede legale e domicilio in 3 rue Joseph Monier 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Medicinale: VIVIN C.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione delle confezioni come di seguito di seguito indicate:

A.I.C. n. 020096018 - 10 compresse effervescenti,

varia in:

A.I.C. n. 020096018 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 020096020 - 20 compresse effervescenti,

varia in:

A.I.C. n. 020096020 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

09A02002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucosio Eurospital»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 331 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Flavia, 122 - 34147 - Trieste - Codice fiscale 00047510326.

Medicinale: GLUCOSIO EUROSPITAL.

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione e adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un ulteriore sito di produzione per tutto il processo di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e controllo dei lotti presso:

Laboratorios Grifols, S.A.

Pol.Ind.Autopista

Passeig fluvial, 24

08150 Parets del Vallès

Barcelona-Spagna

N.B. la fase del rilascio del lotto è esclusa.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032183016 - 5% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032183028 - 5% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032183030 - 5% flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032183055 - 10% flacone 500 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032183016 - 5% flacone 100 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032183016 – «5% soluzione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032183028 - 5% flacone 250 ml.

varia in:

A.I.C. n. 032183028 – «5% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032183030 - 5% flacone 500 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032183030 – «5% soluzione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032183055 - 10% flacone 500 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032183055 – «10% soluzione per infusione» flacone 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atimos»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 345 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo, 26/A - 43100 Parma, codice fiscale 01513360345.

Medicinale: ATIMOS.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 035791060 - «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni,

varia in:

A.I.C. n. 035791060 - «12 mcg/erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

09A02004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rocaltrol»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 357 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Medicinale: ROCALTROL.

Variazione A.I.C.: 7.c Sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti - 8.a Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti. Modifica quali-quantitativa di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

sono autorizzate le modifiche del tipo «Umbrella variation» come di seguito specificato:

sostituzione del sito Cardinal Health Italy 407 S.p.a., via Nettunense km 20,100, 04011 Aprilia (Latina) col sito R.P. Scherer GmbH & Co. KG, Gammelsbacher Str. 2, 69412 Eberbach, Germania per la produzione e l'incapsulamento delle capsule di gelatina molle;

aggiunta del sito F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel, Svizzera per il controllo delle capsule di gelatina molle.

modifica della composizione dell'involucro della capsula molle, la nuova composizione per il dosaggio da 0,25 µg è la seguente:

Gelatin 65.40 – 76.77 mg;

Glycerol 85%: 15.48 – 18.17 mg;

Hydrogenated products of partially hydrolyzed starch: 10.63 – 12.48 mg;

Titanium dioxide: 0.30 – 0.35 mg;

Iron oxide red: 0.038 – 0.045 mg;

Iron oxide yellow: 0.054 – 0.063 mg;

Per il dosaggio da 0.50 µg la nuova composizione della capsulla molle è la seguente:

Gelatin 65.34 – 76.70 mg;

Glycerol 85%: 15.54 – 18.24 mg;

Hydrogenated products of partially hydrolyzed starch: 10.62 – 12.46 mg;

Titanium dioxide: 0.23 – 0.27 mg;

Iron oxide red: 0.076 – 0.090 mg;

Iron oxide yellow: 0.11 – 0.13 mg.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024280012 - «0,25 mcg capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 024280024 - «0,50 mcg capsule molli» 30 capsule.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losazid»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 380 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, Italia

Medicinale: LOSAZID.

Variazione A.I.C.: Modifica delle indicazioni terapeutiche.

È autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti in cui la pressione sanguigna non è adeguatamente controllata con losartan o idroclorotiazide da soli».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031497023 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (Sospesa);

A.I.C. n. 031497035 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (Sospesa);

A.I.C. n. 031497047 - «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 031497050 - «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (A.I.C. n. 031497023), «100 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse (A.I.C. n. 031497035), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

09A02006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pevaryl»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 387 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23 – 20093 Cologno Monzese – Milano, codice fiscale 00962280590.

Medicinale: PEVARYL.

Variazione A.I.C.: modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata.

È autorizzata la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

da: «nessuna precauzione per la conservazione»;

a: «conservare a temperatura non superiore a 25° C».

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023603018 - «1% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 023603121 - «1% crema vaginale» tubo da 78 g + 16 applicatori monouso.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pevaryl»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 388 del 30 gennaio 2009

Titolare AIC: Janssen Cilag S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano - codice fiscale 00962280590.

Medicinale: PEVARYL.

Varizione A.I.C.: Riduzione del periodo di validità (B11)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la riduzione del periodo di validità:

da: 3 anni

a: 2 anni

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023603018 - «1% crema» tubo da 30 g

A.I.C. n. 023603121 - «1% crema vaginale» tubo da 78 g + 16 applicatori monouso.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori 120 giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clopixol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 389 del 30 gennaio 2009

Titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Fara, 35, 20100 - Milano - Codice Fiscale 11008200153

Medicinale: CLOPIXOL

Variazione A.I.C.: Riduzione del periodo di Validità (B11) modifica condizioni di conservazione del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica del periodo di validità e aggiornamento delle condizioni di conservazione del prodotto finito:

Periodo di validità: 2 anni.

Conservare a temperatura non superiore ai 25°C

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026890107 - «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 026890119 - «25 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Cloruro Eurospital»

Estratto determinazione A.I.C./N/V/ n. 405 del 30 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Flavia, 122 - 34147 Trieste - codice fiscale 00047510326;

Medicinale: SODIO CLORURO EUROSPITAL;

Variazione A.I.C.: Aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione e adeguamento standard terms;

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta di un ulteriore sito di produzione per tutto il processo di produzione, confezionamento primario, confezionamento secondario e controllo dei lotti presso:

Laboratorios Grifols, S.A.;

Pol. Ind. Autopista - Passeig fluvial, 24 - 08150 Parets del Vallès Barcelona-Spagna.

N.B. la fase del rilascio del lotto è esclusa

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032182014 - 0,9% flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032182026 - 0,9% flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032182038 - 0,9% flacone 500 ml.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 032182014 - 0,9% flacone 100 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032182014 - «0,9% soluzione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 032182026 - 0,9% flacone 250 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032182026 - «0,9% soluzione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 032182038 - 0,9% flacone 500 ml,

varia in:

A.I.C. n. 032182038 - «0,9% soluzione per infusione» flacone 500 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A02010

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mitagen»

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2673 del 10 dicembre 2008», relativo al medicinale «MITAGEN», pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2008, a pag. 21, al paragrafo «Classificazione ai fini della rimborsabilità»:

in luogo di

«Confezione: A.I.C. n. 037673035 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule», leggasi

«Confezione: A.I.C. n. 037673035 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule».

09A02011

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 995/2009 del 27 gennaio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano Venlafaxina Hexal.

Nell'estratto della determinazione n. 995/2009 del 27 gennaio 2009 relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA HEXAL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2009 - serie generale - n. 35 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche:

Episodi depressivi maggiori;

Trattamento a breve termine di disturbi da ansia generalizzata (secondo DSM-IV);

Trattamento di disturbi da panico con o senza agorafobia.»,

leggasi:

«Indicazioni terapeutiche:

Episodi depressivi maggiori.».

09A01969

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 994/2009 del 27 gennaio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Sandoz».

Nell'estratto della determinazione n. 994/2009 deI 27 gennaio 2009 relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA SANDOZ pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2009 - serie generale - n. 35 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche:

episodi depressivi maggiori;

trattamento a breve termine di disturbi da ansia generalizzata (secondo DSM-IV);

trattamento di disturbi da panico con o senza agorafobia.»,

leggasi:

«Indicazioni terapeutiche:

episodi depressivi maggiori.».

09A01970

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 998/2009 del 27 gennaio 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Teva Italia».

Nell'estratto della determinazione n. 998/2009 del 27 gennaio 2009 relativa al medicinale per uso umano VENLAFAXINA TEVA ITALIA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 2009 - serie generale - n. 35 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

nelle indicazioni terapeutiche si intende aggiunto:

trattamento del disturbo d'ansia sociale (DAS).

09A01971

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-052) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00